

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 459

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione

(Parere ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 settembre 2017)



La Ministra
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XVII/D315/17

Roma, 15 settembre 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 15 settembre 2017.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Anna Finocchiaro
Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE

I. QUADRO GENERALE DEL NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA NORMAZIONE EUROPEA E DELLA NUOVA DIRETTIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI INFORMAZIONE NEL SETTORE DELLE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DELLE REGOLE RELATIVE AI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

A. Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, pubblicato sulla GUUE il 14 novembre 2012, non richiede recepimento ma solo misure di attuazione, essendo, come ogni regolamento europeo, direttamente applicabile nell'ordinamento dei singoli Stati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (cfr. articolo 30).

L'esigenza di procedere con il predetto regolamento (UE) n. 1025/2012 ad una semplificazione e ad un adeguamento del quadro normativo previgente in materia (ed in particolare della decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa al finanziamento della normalizzazione europea e della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni), è derivata a suo tempo dalla constatazione che tale quadro giuridico non era più al passo con gli sviluppi occorsi negli ultimi decenni nell'ambito della normazione europea e che era necessario coprire nuovi aspetti della normazione e tenere conto degli ultimi sviluppi e delle sfide future della normazione europea, in particolare attraverso l'elaborazione di più norme per i servizi e l'evoluzione dei prodotti della normazione diversi dalle norme formali.

Per una più puntuale illustrazione degli obiettivi e dei contenuti del Regolamento del 2012 si può fare riferimento alle principali considerazioni contenute nelle sue premesse.

L'obiettivo principale della normazione consiste nel definire specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi. La normazione può riguardare svariati elementi come la normazione delle diverse categorie o delle diverse dimensioni di un particolare prodotto o delle specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali.

La normazione europea è organizzata dai soggetti interessati e per gli stessi sulla base della rappresentanza nazionale [il comitato europeo di normazione (CEN) e il comitato europeo di normazione elettrotecnica (CENELEC)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, vale a dire, coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza («principi fondatori»). Conformemente con i principi fondatori, è importante che tutte le pertinenti parti interessate, incluse le autorità pubbliche e le piccole e medie imprese (PMI), siano adeguatamente coinvolte nel processo di normazione nazionale ed europeo. Il Regolamento europeo in questione prevede a tal fine che gli organismi di normazione nazionali dovrebbero altresì incoraggiare e facilitare la partecipazione dei soggetti interessati.

La normazione europea contribuisce anche a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. La normazione europea rafforza la competitività globale dell'industria europea, specie se attuata in

coordinamento con gli organismi di normazione internazionali, nella fattispecie l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Le norme hanno notevoli effetti economici positivi in quanto, ad esempio, promuovono la compenetrazione economica sul mercato interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi e migliori mercati o prodotti e di migliori condizioni di offerta. Le norme possono rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di produzione e di vendita, a beneficio dell'intera economia e in particolare dei consumatori. Possono mantenere e migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l'interoperabilità e la compatibilità, aumentando così la sicurezza e il valore per i consumatori

Le norme europee svolgono un ruolo molto importante nel mercato interno, ad esempio grazie all'uso di norme armonizzate nella presunzione di conformità dei prodotti da immettere sul mercato alle prescrizioni fondamentali relative a tali prodotti stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione sull'armonizzazione.

La normazione svolge un ruolo sempre più importante nell'ambito del commercio internazionale e dell'apertura dei mercati ed è perciò estremamente importante disporre di un quadro regolatorio efficace in materia.

L'esigenza di adeguamento delle disposizioni europee vigenti al 2012 in materia derivava anche dalla necessità di adeguarle ad altre norme europee settoriali nel frattempo intervenute. In particolare tale adeguamento era necessario per ampliarne il campo di applicazione ai servizi, considerato che l'originaria disciplina era concepita essenzialmente con riferimento ai prodotti e che nel frattempo la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno aveva espressamente previsto l'elaborazione di norme volontarie europee al fine di agevolare la compatibilità tra servizi forniti da operatori di Stati membri diversi.

Inoltre si era constatato che numerose direttive finalizzate ad armonizzare le condizioni di commercializzazione dei prodotti (in particolare per i dispositivi di protezione individuale, per gli esplosivi, per le imbarcazioni da diporto, per le attrezzature a pressione, per gli strumenti di misura, ecc.) specificavano che la Commissione europea poteva chiedere alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme armonizzate sulla base delle quali si presume la conformità alle pertinenti prescrizioni essenziali, ma contenevano una grande varietà di disposizioni divergenti relative alla possibilità di sollevare obiezioni su tali norme qualora esse non coprano o non coprano totalmente tutti i requisiti applicabili, con conseguenti incertezze per gli operatori economici e per le organizzazioni europee di normazione. Era pertanto necessario comprendere nel nuovo regolamento in materia di normazione la procedura uniforme di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, eliminando le specifiche e divergenti disposizioni di tali direttive sulla sicurezza e conformità dei prodotti.

C'era inoltre l'esigenza di migliorare il quadro di normazione per incoraggiare le PMI a partecipare attivamente e a fornire soluzioni tecnologiche innovative alle attività di normazione, anche attraverso il miglioramento della partecipazione di tali imprese a livello nazionale, in quanto è su tale piano che esse possono risultare maggiormente efficaci in virtù dei minori costi e dell'assenza di barriere linguistiche. Appariva inoltre necessario garantire che il ruolo e il contributo delle parti della società interessate allo sviluppo delle norme siano potenziati attraverso il sostegno rafforzato delle organizzazioni che rappresentano i consumatori e gli interessi ambientali e sociali.

Inoltre, tenuto conto dell'ampiezza dell'area d'intervento della normazione europea a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione e dei vari tipi di attività di normazione, era necessario prevedere diverse ed adeguate modalità di finanziamento. Il finanziamento dell'Unione è volto a stabilire norme europee e prodotti della normazione

europea per i prodotti e per i servizi, ad agevolare l'uso da parte delle imprese grazie a un sostegno rafforzato per la loro traduzione nelle varie lingue ufficiali dell'Unione, al fine di consentire alle PMI di beneficiare appieno della comprensione e dell'applicazione delle norme europee, a rafforzare la coesione del sistema europeo di normazione e a garantire un accesso equo e trasparente alle norme europee per tutti gli operatori del mercato nell'intera Unione. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui l'applicazione delle norme consente di rispettare la pertinente legislazione dell'Unione.

B. Anche la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, pubblicata sulla GUUE il 17 settembre 2015 e relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, considerato che regola una procedura di livello europeo e a tal fine provvede alla codificazione della direttiva precedente e delle altre norme previgenti in materia, non richiede espresso recepimento a livello nazionale, salvo l'aggiornamento dei relativi riferimenti nelle norme stesse. Tale direttiva, ai sensi del suo articolo 11, è già entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile. L'esigenza di procedere con la predetta direttiva (UE) 2015/1535 ad una codificazione delle disposizioni vigenti in materia, nasce dalla constatazione della necessità, a fini di chiarezza e razionalizzazione, di sostituire la precedente analoga direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alle varie e sostanziali modifiche subite dalla stessa nel tempo.

Per una più puntuale illustrazione degli obiettivi e dei contenuti della nuova Direttiva (e della precedente direttiva che viene da essa codificata) si può fare riferimento anche in questo caso alle principali considerazioni contenute nelle sue premesse.

Il mercato interno europeo comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Pertanto, il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti dell'Unione europea.

Per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese a introdurre regolamenti tecnici. Gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare.

È indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche nazionali, delle necessarie informazioni utili a valutare la presenza delle predette condizioni. Di conseguenza, la nuova direttiva, come già la precedente, prevede che gli Stati membri dell'Unione europea devono notificare alla Commissione i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche, informandone anche tutti gli altri Stati europei.

Il mercato interno ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese. Un migliore sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato esige, in particolare, una maggiore informazione. Di conseguenza, la nuova direttiva, come già la precedente, prevede la possibilità per gli operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull'incidenza delle regolamentazioni tecniche nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti notificati e mediante le disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti.

Si è ritenuto necessario, inoltre, chiarire la nozione di regola tecnica de facto. In particolare, le disposizioni con le quali l'autorità pubblica si riferisce a dette specificazioni tecniche o ad

altri requisiti o promuove la loro osservanza nonché le disposizioni concernenti prodotti ai quali l'autorità pubblica è associata, al fine dell'interesse pubblico, hanno l'effetto di conferire all'osservanza di tali requisiti o specificazioni una forza vincolante maggiore di quella derivante, di norma, dalla loro origine.

2. OPZIONI

La **direttiva (UE) 2015/1535** disciplina la procedura di informazione a livello europeo per le regolamentazioni tecniche e dispone a tal fine obblighi direttamente applicabili agli Stati membri dell'Unione europea, senza prevedere alcuna opzione alternativa da esercitarsi discrezionalmente da parte degli stessi, pur lasciando naturalmente ampia discrezionalità circa l'individuazione e l'organizzazione delle autorità competenti per le relative procedure nazionali di adempimento.

Parimenti ed a maggior ragione il **regolamento (UE) n. 1025/2012** prevede disposizioni in materia di normazione europea che riguardano direttamente gli organi dell'Unione europea e disposizioni direttamente vincolanti per l'ordinamento dei singoli Stati, senza prevedere neppure in questo caso opzioni alternative formali da esercitarsi da parte dei singoli Stati stessi, pur lasciando anche in questo caso ampia discrezionalità circa l'individuazione, il finanziamento e l'organizzazione degli organismi di normazione nazionali e delle autorità competenti per la vigilanza sulle relative procedure nazionali di adempimento.

Tali ristrette aree riservate alla discrezionalità nazionale, peraltro già esercitata in occasione dell'attuazione delle previgenti analoghe norme mediante scelte che in questa occasione sono sostanzialmente confermate, vengono di seguito evidenziate in dettaglio con riferimento al loro oggetto (non potendo fare riferimento a specifici articoli e paragrafi del regolamento e della direttiva che richiamino espressamente tali competenze riservate ai singoli Stati), unitamente alla scelta che si propone nell'articolato del decreto legislativo in questa sede di attuazione:

- a) **ufficio nazionale competente per l'Italia relativamente alla procedura europea di comunicazione dei progetti di regole tecniche**: la direttiva (UE) 2015/1535 non contiene alcuna disposizione a questo proposito, pur essendo implicito che i singoli Stati devono operare scelte organizzative idonee a garantire l'adeguato assolvimento degli obblighi posti a loro carico; la scelta nazionale, illustrata di seguito più in dettaglio con riferimento alle disposizioni dei novellati articolo 1, comma 1, lettere i) e o) che novellano gli articoli 5-bis e 9.bis della legge n. 317 del 1986, è quella di mantenere sostanzialmente immutato l'assetto delle competenze già esistente in materia, limitandosi ad aggiornare le denominazioni dell'ufficio competente e delle altre amministrazioni interessate alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute nell'organizzazione dei Ministeri;
- b) **organismi nazionali di normazione italiani**: il regolamento (UE) n. 1025/2012 si limita a dettare prescrizioni relativamente ai compiti degli organismi nazionali di normazione italiani ed a prevedere all'articolo 27 che gli Stati membri informino la Commissione europea in merito ai loro organismi di normazione; anche in questo caso la scelta nazionale, illustrata di seguito più in dettaglio con riferimento alle disposizioni dei novellati articolo 1, comma 1, lettera g) che novella l'articolo 4 della legge n. 317 del 1986, è quella di mantenere immutato l'assetto degli organismi già da tempo istituiti ed operanti in Italia a tal fine: l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché, relativamente alle attività da

svolgere in rapporto con l'ETSI e l'UIT, congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazioni (ISCOM).

- c) **finanziamento degli organismi nazionali di normazione italiani**: il regolamento (UE) n. 1025/2012 si limita a dettare prescrizioni relativamente ai compiti degli organismi nazionali di normazione italiani (compiti che non possono essere ragionevolmente svolti in modo adeguato senza un congruo finanziamento pubblico) ed a prevedere solo come eventualità marginale finanziamenti europei per specifiche attività di tali organismi; la scelta nazionale al riguardo non può quindi che essere quella di mantenere un adeguato finanziamento pubblico a tali organismi, pur senza mantenere immutato il relativo assetto normativo; infatti nei criteri di delega è espressamente evidenziata anche la necessità di una revisione e razionalizzazione delle norme vigenti al riguardo per garantire stabilità e tempestività a tali finanziamenti e per semplificare le modalità della concessione ed erogazione di tale finanziamento, tenuto conto anche della progressiva riduzione nel tempo dell'entità dei contributi effettivamente erogabili e delle relative fonti di copertura finanziaria; nel rinviare per una più puntuale illustrazione delle scelte normative effettuate a tal fine a quanto illustrato di seguito più in dettaglio con riferimento alle disposizioni del novellato articolo 8 della legge n. 317 del 1986, nonché con riferimento alle connesse abrogazioni previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto legislativo, si evidenzia che nel tempo intercorso fra la delega ed il suo esercizio, tale problema di stabilità e tempestività delle risorse finanziarie utilizzabili a tal fine è stato già in gran parte risolto per effetto delle norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di riassegnazione in bilancio di entrate finalizzate;
- d) **vigilanza sugli organismi nazionali di normazione italiani**: nulla prevede al riguardo il regolamento (UE) n. 1025/2012, ma appare evidente che l'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento a carico degli organismi nazionali di normazione, e di cui rispondono i singoli Stati, non può essere affidato unicamente e senza alcun controllo all'autonomia di tali organismi, tanto più se gli stessi sono destinatari di contributi pubblici; anche in questo caso la scelta nazionale, illustrata di seguito più in dettaglio con riferimento alle disposizioni del novellato articolo 4, della legge n. 317 del 1986, è quella di mantenere sostanzialmente immutato l'assetto delle competenze già esistente in materia (sia relativamente alla vigilanza che, più radicalmente, rispetto alla possibilità di rideterminare l'assetto di tali organismi nazionali e di comunicare eventuali modifiche degli stessi alla Commissione europea), limitandosi ad aggiornare il tenore letterale della predetta norma alla luce delle modifiche intervenute nell'assetto dell'organizzazione e delle competenze delle amministrazioni pubbliche competenti ed interessate.

3. FONTE NORMATIVA E TECNICA UTILIZZATA NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

Il presente decreto legislativo provvede all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva (UE) 2015/1535, in virtù di espressa delega legislativa, sancita all'articolo 8 della legge 12 agosto 2016, n. 170, Legge di delegazione europea 2015, e secondo le procedure ed i criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*".

Il provvedimento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia. Il termine di scadenza della delega è fissato al 16 settembre 2017, come previsto dal comma 1 del richiamato articolo 8 della legge n. 170 del 2016, che fissa tale termine entro dodici mesi della relativa data di entrata in vigore.

I criteri di delega specifici cui ci si deve attenere nell'esercizio della delega, che si aggiungono a quelli generali già richiamati, sono così individuati dal citato articolo 8:

a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione;

b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;

c) semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi;

d) salvaguardia della possibilità di adottare disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 1025/2012 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

E' altresì previsto che dall'attuazione della delega in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per l'attuazione della Direttiva e del Regolamento sono state pertanto apportate essenzialmente integrazioni e modifiche alla legge 21 giugno 1986, n. 317, come già modificata in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, vigenti in materia, utilizzando essenzialmente la tecnica della novella normativa, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Per molti articoli, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi o ad alcune parole dei corrispondenti articoli del testo vigente della legge 21 giugno 1986, n. 317, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare

maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella delle nuove norme legislative europee da attuare.

Pareri delle Commissioni parlamentari

Sullo schema di decreto legislativo in questione devono essere acquisiti i prescritti pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

4. STRUTTURA DELLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO

Passando all'illustrazione delle singole disposizioni del provvedimento di recepimento si evidenzia quanto segue.

Il presente schema di decreto legislativo, consta di quattro articoli.

4.1. Modifiche alla legge 21 giugno 1986, n. 317.

L'ART. 1, COMMA 1, del proposto decreto legislativo apporta al testo vigente della legge 21 giugno 1986, n. 317, attuativo della precedente corrispondente normativa in materia, le seguenti modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto adeguamento delle disposizioni di tale legge a quelle del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva (UE) 2015/1535, con le ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo, di seguito elencate nell'ordine delle singole lettere in cui tale unico comma si articola.

Con la lettera a) il titolo della legge vigente è aggiornato secondo la prassi normalmente adottata per l'attuazione di norme europee.

Con la lettera b), l'articolo 1 della legge, concernente le definizioni, è interamente sostituito per allinearli ai contenuti ed alle formulazioni dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva e, relativamente alle definizioni che non sono già comuni ad entrambi gli atti normativi europei, anche alle altre definizioni direttamente applicabili contenute all'articolo 2 del regolamento. La sostituzione dell'articolo è integrale, per esigenze di coordinamento redazionale e formale (ad esempio, nel testo vigente tutti i termini da definire erano preceduti da virgolette che non venivano mai chiuse), anche se le innovazioni sostanziali rispetto al testo vigente sono solo redazionali o comunque molto limitate.

In particolare si evidenzia che è eliminato il riferimento all'utilizzo di tali definizioni anche con riferimento al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, riferimento da ritenersi largamente superato e comunque non necessario.

La definizione di "data di notifica", con riferimento alla data di ricevimento da parte della Commissione della comunicazione relativa ad un progetto di regola tecnica, ha esclusivamente la funzione di semplificare la redazione del testo normativo nelle parti in cui fa riferimento a tale data.

Si sono aggiunte le definizioni di “testo definitivo di una regola tecnica”, “data di adozione di una regola tecnica” e “data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica” adottate nell’ambito di applicazione della procedura di informazione per prevenire ambiguità interpretative che hanno determinato l’apertura di numerose procedure di infrazione da parte della Commissione.

La lettera c) dispone la sostituzione del comma 2 dell’articolo 1-bis della legge, relativo ai casi in cui la procedura di informazione in argomento non si applica, aggiornandone il testo in modo da renderlo conforme all’articolo 1, paragrafo 2 della direttiva.

Con le lettere d) e) ed f), l’articolo 3 della legge concernente la partecipazione italiana al comitato europeo previsto dall’abrogata direttiva 98/48/CE, è aggiornato con riferimento alle modifiche nel frattempo intervenute nelle denominazioni e nell’assetto delle amministrazioni nazionali competenti oltre che per riferire tale norma ad entrambi i comitati oggi previsti dall’articolo 2 della direttiva e dall’articolo 22 del regolamento.

La lettera g) sostituisce integralmente l’articolo 4 della legge n. 317 del 1986, confermando la sostanza delle disposizioni vigenti relative alle modalità di comunicazione e definizione delle eventuali modifiche all’assetto degli organismi nazionali di normazione italiani e relativamente alla vigilanza sugli stessi, aggiornando tuttavia il tenore letterale del testo relativamente all’assetto delle relative competenze delle amministrazioni pubbliche. Tale aggiornamento è effettuato alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute nell’assetto e nelle competenze dei Ministeri. In particolare si tiene in tal modo conto del subentro del Ministero dello sviluppo economico al soppresso Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché dell’attribuzione al tale Ministero (e quindi da tempo non più al Consiglio nazionale delle ricerche), delle predette competenze di vigilanza, ai sensi del Capo VI del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive, poi divenuto Ministero dello sviluppo economico per effetto del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare dell’articolo 28, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 che attribuisce a tale Ministero, fra l’altro, le competenze in materia di “vigilanza sugli enti di normazione tecnica”.

Si evidenzia inoltre l’aggiunta, al comma 2 dell’articolo 4 della ricognizione degli organismi nazionali di normazione italiani, secondo l’assetto vigente e tenuto conto che è già stato comunicato a suo tempo alla Commissione europea che gli organismi nazionali di normazione italiani restano quelli a suo tempo riportati anche in allegato alla direttiva 98/34/CE (l’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché, relativamente alle attività da svolgere in rapporto con l’ETSI e l’UIT, congiuntamente l’UNI ed il CEI sulla base di appositi accordi di collaborazione con l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazioni (ISCOM)), che infatti conteneva l’indicazione positiva dei diversi organismi nazionali degli Stati membri, da ultimo riportati nella GUUE del 27 settembre 2013 nella quale è pubblicato l’elenco dei predetti organismi nazionali di normazione nonché la sostituzione della definizione di “Unità centrale di notifica”, conformemente a quella dell’attuale assetto dell’organizzazione e delle competenze in materia del Ministero dello sviluppo economico, rispetto alla precedente definizione di “Ispettorato tecnico”, struttura che non più è presente con tale denominazione nell’organizzazione del Ministero.

Le lettere h) ed i) dispongono l’integrale sostituzione dell’articolo 5 della legge, articolandolo più coerentemente in due diversi articoli: il nuovo articolo 5, che riproduce ed aggiorna, rinumerandole, le disposizioni già contenute nei commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 2 del testo vigente dell’articolo 5, relative agli adempimenti degli organismi

nazionali di normazione italiani, e l'articolo 5 *bis*, che riproduce ed aggiorna, rinumerandole, le disposizioni dei commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinqies*, 2-*sexies*, 3, 4 e 5 del testo vigente del medesimo articolo 5, concernenti gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini dell'adozione di regole tecniche nazionali.

In particolare, con il nuovo articolo 5 si dà attuazione, per quanto occorre, agli articoli 3 (trasparenza dei programmi di lavoro degli organismi di normazione), 4 (trasparenza delle norme) e 6 (accesso alle norme da parte delle PMI), del regolamento (UE) n. 1025/2012, nonché all'articolo 4 (richieste agli organismi di normazione) della direttiva (UE) 2015/1535.

Con il nuovo articolo 5-*bis* si attuano gli articoli 5 (obbligo di comunicazione di regole tecniche) e 9 (riferimento alla direttiva) della direttiva (UE) 2015/1535.

Rispetto al testo della norma vigente il nuovo articolo 5-*bis* apporta essenzialmente aggiornamenti dei riferimenti e delle denominazioni degli uffici interessati. Anche nel nuovo testo il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la propria Unità centrale di notifica, che ha sostituito in tale funzione il soppresso Ispettorato tecnico dell'industria, rimane essenzialmente organo tecnico strumentale a garantire il corretto svolgimento della procedura come punto di contatto unico nazionale con la Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione europea, mentre i Ministeri competenti per l'adozione o proponenti (ovvero i Ministeri con competenza prevalente per materia, nel caso di regole tecniche di competenza del Consiglio dei Ministri o di iniziativa parlamentare), restano responsabili della scelta, attraverso la trasmissione del relativo testo (normalmente effettuata dai rispettivi Uffici legislativi o comunque dagli uffici di diretta collaborazione con i ministri, competenti per l'indirizzo politico e l'attività normativa), di comunicare uno schema normativo come progetto di regola tecnica, dei contenuti di tale comunicazione, dei contenuti delle reazioni nazionali ad eventuali osservazioni e pareri circostanziati della Commissione o di altri Stati, così come della presentazione e del contenuto di eventuali osservazioni e pareri circostanziati italiani rispetto ai progetti di regole tecniche di altri Stati.

Nuova sul piano formale, ma non per l'assetto sostanziale che era già implicito e pacificamente applicato in questi termini, è l'espressa previsione che anche le regioni e le province autonome, oltre alle Autorità indicate in un elenco aggiornabile su motivata richiesta delle Amministrazioni con competenza prevalente nella materia e del Ministero dello sviluppo economico, effettivo, tramite l'Unità centrale di notifica, la comunicazione dei propri progetti di regole tecniche.

Si evidenzia invece la conferma della previsione, nel caso in cui alla comunicazione stessa o ad eventuali osservazioni e pareri circostanziati siano interessate più amministrazioni, della possibilità di promuovere la convocazione presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di apposite riunioni di coordinamento.

L'articolato è stato integrato inoltre per precisare le modalità con cui le Amministrazioni richiedenti la notifica di un progetto di regola tecnica soggetto ad obbligo di notifica anche ai sensi di altri atti dell'Unione europea possono adempiere entrambi gli obblighi attraverso l'Unità centrale di notifica ovvero, provvedere autonomamente alla comunicazione alla Commissione ai sensi dell'altro atto e secondo la procedura ivi prevista a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della direttiva (UE) 2015/1535 e di darne contestuale informazione all'Unità centrale di notifica affinché questa provveda alla comunicazione attraverso il sistema (telematico) di scambio di informazioni scelto dalla Commissione per l'applicazione della procedura di informazione. Tale precisazione è indispensabile perché l'avvio della procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE)

2015/1535 è subordinato all'inserimento della relativa documentazione nell'area riservata del sito Internet della Commissione dedicato alla procedura da parte dell'unica Unità centrale di notifica designata dallo Stato membro.

La lettera l) sostituisce integralmente l'articolo 6 della legge vigente, concernente la comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico in particolare relativamente ai progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell'Unione europea e relativamente alle osservazioni ed ai pareri circostanziati che le amministrazioni italiane possono formulare in merito. Il testo è aggiornato per tener conto in particolare delle modifiche intervenute nell'assetto amministrativo e della terminologia utilizzata dalle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 cui si dà attuazione per tale aspetto. Sono precisati, inoltre, i criteri e limiti di concessione dell'accesso al pubblico alle comunicazioni scambiate con la Commissione europea nell'ambito della procedura di informazione e non pubblicate nell'area pubblica del sito Internet della Commissione dedicato alla stessa.

Con la lettera m) si sostituisce integralmente il vigente articolo 8 relativo ai contributi finanziari agli organismi nazionali di normazione italiani. L'articolo in questione, in relazione all'espresso criterio di delega, riconduce all'interno di tale articolo in termini semplificati ed unitari tutte le principali finalità per le quali era già in precedenza prevista da norme vigenti l'erogazione di contributi statali ad UNI e CEI, dando copertura finanziaria a tale esigenza con l'unico meccanismo di finanziamento che è rimasto operativo negli ultimi anni.

Nell'ambito dell'articolo 8 è pertanto ricondotto, ridefinendolo con finalità più ampie, il contributo previsto a favore degli organismi di normazione italiani dall'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, concesso ed erogato a carico del capitolo 2285 dello stato di previsione della spesa del Ministro dello sviluppo economico, sulla base della copertura finanziaria garantita dai versamenti di scopo annualmente effettuati alle entrate del bilancio dello Stato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al tre per cento di quelli dovuti dal medesimo istituto per le attività di ricerca connesse, ed utilizzati secondo il meccanismo di cui all'articolo 2, comma 617-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le norme superate o comunque ricondotte in questa sede, sono contestualmente abrogate dall'articolo 2 del presente decreto legislativo.

L'articolo 8 stabilisce e semplifica anche le modalità di determinazione, nei limiti delle disponibilità e dell'esigenza di mantenerne il carattere sostanziale di cofinanziamento, e di ripartizione fra UNI e CEI di tale contributo forfettario.

La lettera n), dispone la sostituzione dell'articolo 9 della legge, relativo al necessario differimento dell'adozione delle regole tecniche rispetto alla data della loro preventiva notifica ed agli ulteriori differimenti previsti in particolare nel caso di osservazioni e pareri circostanziati. Anche in questo caso non sono presenti modifiche sostanziali, ma solo un aggiornamento del testo normativo per renderne piena la corrispondenza all'articolo 6 della direttiva.

Con la lettera o) viene sostituito l'articolo 9-bis della legge n. 317 del 1986, relativo agli adempimenti procedurali necessari per lo svolgimento della procedura europea di comunicazione preventiva delle regole tecniche precisando il ruolo svolto al riguardo dall'Unità centrale di notifica, cioè dall'ufficio dirigenziale competente individuato nell'ambito della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la

vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico. Anche tali disposizioni costituiscono attuazione degli articoli 5 e 6 della direttiva (UE) 2015/1535 e, rispetto al testo vigente del medesimo articolo 9-*bis*, contengono aggiornamenti redazionali e dei riferimenti dell'ufficio competente oltre ad integrazioni concernenti la gestione della procedura di notifica relativa a progetti di regole tecniche contenuti in disegni di legge di iniziativa parlamentare o in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei Ministri.

Con la lettera p) si sostituisce l'articolo 9-*ter*, nel quale sono precisate le tipologie di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative e gli accordi facoltativi cui non si applicano gli adempimenti di comunicazione preventiva dei progetti di regole tecniche. Anche in questo caso non si tratta di innovazioni sostanziali rispetto alla norma vigente, ma solo di un allineamento redazionale e della terminologia rispetto all'articolo 7 della nuova direttiva.

La lettera q), nella stessa logica di coordinamento e pulizia del testo normativo, ed a completamento delle altre modifiche apportate all'articolato, provvede ad abrogare gli articoli 7 e 11 della legge n. 317 del 1986. Infatti, l'articolo 7 (spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria), che ha disposto a suo tempo il trasferimento della relativa autorizzazione di spesa dallo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a quello dell'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, costituisce disposizione che ha già esplicato ed esaurito i suoi effetti, ormai consolidati nell'attuale assetto di bilancio. Parimenti avviene per l'articolo 11 (entrata in vigore), che, riguardando l'entrata in vigore dell'originaria formulazione di tale legge, ha già esplicato ed esaurito i suoi effetti.

Con le lettere r) e s) si provvede a limitati aggiornamenti redazionali e dei riferimenti normativi del testo degli allegati I e II della legge n. 317 del 1986, anche per un suo più completo allineamento al testo degli allegati I e II della nuova direttiva.

L'ART. 2 abroga l'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, non più necessario in quanto in parte superato ed in parte riassorbito nel novellato articolo 8 della legge n. 317 del 1986, ed introduce le disposizioni finali sull'applicazione del presente decreto. Per evitare che tale abrogazione determini contraddizioni in altri riferimenti normativi, è espressamente previsto che nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti a tale articolo si intendono fatti all'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo che qui si illustra.

L'ART. 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema di decreto legislativo in esame non prevede alcuna nuova disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato.

Alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, ed a maggiore garanzia dell'assenza di nuove o maggiori spese o minori entrate, è stato previsto il presente articolo contenente un'espressa clausola di invarianza finanziaria, con la precisazione che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

L'ART. 4, tenuto conto che entrambi i provvedimenti europei da attuare sono già entrati in vigore, prevede che il decreto legislativo entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA
(Art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1025/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 OTTOBRE 2012, SULLA NORMAZIONE EUROPEA E DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/1535 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 SETTEMBRE 2015, CHE PREVEDE UNA PROCEDURA D'INFORMAZIONE NEL SETTORE DELLE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DELLE REGOLE RELATIVE AI SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE).

Lo schema di decreto legislativo in esame provvede all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012, in materia di normazione europea, e della direttiva (UE) 2015/1535, relativa alla procedura di informazione sui progetti di regole tecniche nazionali, in esecuzione di espressa delega legislativa, sancita all'articolo 8 della legge 12 agosto 2016, n. 170, Legge di delegazione europea 2015, e secondo le procedure ed i criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

Fra i criteri di delega specifici cui ci si deve attenere nell'esercizio della delega, come individuati dal citato articolo 8, rilevanti per gli aspetti tecnico finanziari sono la previsione di "semplificazione e coordinamento di tutte le disposizioni vigenti in materia di finanziamento degli organismi nazionali di normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, con unificazione della relativa disciplina e superamento della procedura di ripartizione e di riassegnazione ivi previste, a garanzia dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n. 1025/2012 pone a carico di tali organismi", nonché la previsione che dall'attuazione della delega in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente schema di decreto legislativo reca in generale integrazioni e modifiche meramente ordinamentali alle disposizioni vigenti, riferite alla normazione tecnica ed agli organismi di normazione ai diversi livelli, internazionale, europeo e nazionale, nonché alle procedure di adozione delle regole tecniche nazionali, che non determinano alcun onere per il bilancio dello Stato e, solo per alcune disposizioni, disciplina aspetti finanziari, compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche che, essendo in linea con quelli attualmente già in vigore e non determinando l'istituzione di nuovi organi o l'attribuzione di nuovi compiti ad organi esistenti, non determinano comunque nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare:



L'ART. 1, COMMA 1, del proposto decreto legislativo apporta al testo vigente della legge 21 giugno 1986, n. 317, attuativo della precedente corrispondente normativa in materia, le seguenti modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto adeguamento delle disposizioni di tale legge a quelle del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva (UE) 2015/1535, con ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo. Tali modifiche e la loro eventuale rilevanza finanziaria sono di seguito elencate con riferimento alle singole lettere in cui tale unico comma si articola.

Con la lettera a) si apportano modifiche al titolo della legge assolutamente irrilevanti dal punto di vista finanziario.

Con le lettera b), l'articolo 1 della legge, concernente le definizioni, è interamente sostituito per allinearli ai contenuti ed alle formulazioni delle norme europee da attuare oltre che per esigenze di coordinamento redazionale e formale.

Le definizioni in questione contengono minime innovazioni prevalentemente redazionali e sono con tutta evidenza assolutamente prive di rilievo finanziario, salvo che relativamente alla definizione dell'unità centrale di notifica, rispetto alla quale sembra opportuno illustrare più in dettaglio le ragioni dell'invarianza finanziaria.

Parimenti non costituisce innovazione sostanziale né determina conseguentemente alcun nuovo onere, la sostituzione della definizione di "Unità centrale di notifica", conforme all'attuale assetto dell'organizzazione e delle competenze in materia del Ministero dello sviluppo economico, rispetto alla precedente definizione di "Ispettorato tecnico", struttura che non più è presente con tale denominazione nell'organizzazione del Ministero.

L'aggiunta della definizione di "data di notifica", con riferimento alla data di ricevimento da parte della Commissione della comunicazione relativa ad un progetto di regola tecnica, ha esclusivamente la funzione di semplificare la redazione del testo normativo nelle parti in cui fa riferimento a tale data; quella delle definizioni di "testo definitivo di una regola tecnica", "data di adozione di una regola tecnica" e "data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica" adottate nell'ambito di applicazione della procedura di informazione ha invece lo scopo di prevenire ambiguità interpretative che hanno determinato l'apertura di numerose procedure di infrazione da parte della Commissione. Totalmente irrilevanti per l'aspetto finanziario per il loro carattere meramente ordinamentale sono la lettera c), che dispone l'integrale sostituzione del comma 1-bis della legge, relativo ai casi in cui la procedura di informazione in argomento non si applica, la lettera n), che dispone la sostituzione dell'articolo 9 della legge, relativo al necessario differimento dell'adozione delle regole tecniche rispetto alla data della loro preventiva notifica, la lettera p), che sostituisce l'articolo 9-ter, nel quale sono precisate le tipologie di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative e gli accordi facoltativi cui non si applicano gli adempimenti di comunicazione preventiva dei progetti di regole tecniche, nonché le lettere q), r) e s), con cui si provvede a limitati aggiornamenti redazionali e dei riferimenti normativi del testo degli allegati I e II della legge n. 317 del 1986.

Con le lettere d), e) e f), l'articolo 3 della legge concernente la partecipazione italiana al comitato europeo previsto dall'abrogata direttiva 98/48/CE, è aggiornato con riferimento alle modifiche nel frattempo intervenute nelle denominazioni e nell'assetto delle amministrazioni nazionali competenti oltre che per riferire tale norma ad entrambi i comitati oggi previsti, rispettivamente, dall'articolo 2 della nuova direttiva e dall'articolo 22 del regolamento europeo in materia di normazione. Anche in questo caso non trattandosi di nuovi organi né dell'attribuzione di nuovi compiti alle amministrazioni interessate, non si determinano comunque nuovi oneri a carico della finanza pubblica



La lettera g) sostituisce integralmente l'articolo 4 della legge n. 317 del 1986, confermando la sostanza delle disposizioni vigenti relative alle modalità di comunicazione e definizione delle eventuali modifiche all'assetto degli organismi nazionali di normazione italiani e relativamente alla vigilanza sugli stessi, aggiornando tuttavia il tenore letterale del testo relativamente all'assetto delle relative competenze delle amministrazioni pubbliche. Si evidenzia che l'aggiunta dell'indicazione degli organismi nazionali di normazione italiani, non determina alcuna innovazione rispetto l'assetto vigente e tenuto conto che è già stato comunicato a suo tempo alla Commissione europea che gli organismi nazionali di normazione italiani restano quelli a suo tempo riportati anche in allegato alla direttiva 98/34/CE. Si tratta, infatti, di un'elencazione rispondente ai principi di delega di cui all'art. 8 della legge n. 170/2016, laddove viene specificata la necessità di un aggiornamento delle disposizioni della legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni già superate dal medesimo regolamento (UE) n. 1025/2012 e coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento all'individuazione a regime e comunicazione all'Unione europea degli organismi nazionali di normazione.

Per quanto concerne l'attività svolta dal MISE la ricognizione è stata effettuata alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute nell'assetto e nelle competenze dei Ministeri. In particolare si tiene in tal modo conto del subentro del Ministero dello sviluppo economico al soppresso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché dell'attribuzione a tale Ministero (e quindi da tempo non più al Consiglio nazionale delle ricerche), delle predette competenze di vigilanza, ai sensi del Capo VI del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive, poi divenuto Ministero dello sviluppo economico per effetto del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare dell'articolo 28, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 che attribuisce a tale Ministero, fra l'altro, le competenze in materia di "vigilanza sugli enti di normazione tecnica". Con l'aggiornamento del predetto articolo 4, che non contiene peraltro sostanziali innovazioni rispetto all'assetto effettivamente vigente e che si aggiunge alla conferma in sede di definizioni degli organismi di normazione italiani esistenti, non si determina pertanto alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio pubblico.

Le lettere h) ed i) dispongono l'integrale sostituzione dell'articolo 5 della legge, articolandolo più coerentemente in due diversi articoli: il nuovo articolo 5, che riproduce ed aggiorna, rinumerandole, le disposizioni già contenute nei commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 2 del testo vigente dell'articolo 5, relative agli adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani, e l'articolo 5 bis, che riproduce ed aggiorna, rinumerandole, le disposizioni dei commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 3, 4 e 5 del testo vigente del medesimo articolo 5, concernenti gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini dell'adozione di regole tecniche nazionali.

In particolare, con il nuovo articolo 5 si dà attuazione, per quanto occorre, agli articoli 3 (trasparenza dei programmi di lavoro degli organismi di normazione), 4 (trasparenza delle norme) e 6 (accesso alle norme da parte delle PMI), del regolamento (UE) n. 1025/2012, nonché all'articolo 4 (richieste agli organismi di normazione) della direttiva (UE) 2015/1535.

Con il nuovo articolo 5-bis si attuano gli articoli 5 (obbligo di comunicazione di regole tecniche) e 9 (riferimento alla direttiva) della direttiva (UE) 2015/1535.

Rispetto al testo della norma vigente il nuovo articolo 5-bis apporta essenzialmente aggiornamenti dei riferimenti e delle denominazioni degli uffici interessati. Anche nel nuovo testo il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la propria Unità centrale di notifica, che ha



sostituito in tale funzione il soppresso Ispettorato tecnico dell'industria, rimane essenzialmente organo tecnico strumentale a garantire il corretto svolgimento della procedura come punto di contatto unico nazionale con la Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione europea, mentre i Ministeri competenti per l'adozione o proponenti (ovvero i Ministeri con competenza prevalente per materia, nel caso di regole tecniche di competenza del Consiglio dei Ministri o di iniziativa parlamentare), restano responsabili della scelta, attraverso la trasmissione del relativo testo (normalmente effettuata dai rispettivi Uffici legislativi o comunque dagli uffici di diretta collaborazione con i ministri, competenti per l'indirizzo politico e l'attività normativa), di comunicare uno schema normativo come progetto di regola tecnica, dei contenuti di tale comunicazione, dei contenuti delle reazioni nazionali ad eventuali osservazioni e pareri circostanziati della Commissione o di altri Stati, così come della presentazione e del contenuto di eventuali osservazioni e pareri circostanziati italiani rispetto ai progetti di regole tecniche di altri Stati.

Nuova sul piano formale, ma non per l'assetto sostanziale che era già implicito e pacificamente applicato in questi termini, è l'espressa previsione che anche le regioni e le province autonome, oltre alle Autorità indicate in un elenco aggiornabile su motivata richiesta delle Amministrazioni con competenza prevalente nella materia e del Ministero dello sviluppo economico, effettuino tramite l'Unità centrale di notifica la comunicazione dei propri progetti di regole tecniche. Si evidenzia, invece, la conferma della previsione, nel caso in cui alla comunicazione stessa o ad eventuali osservazioni e pareri circostanziati siano interessate più amministrazioni, della possibilità di promuovere la convocazione presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di apposite riunioni di coordinamento.

L'articolato è stato integrato inoltre per precisare le modalità con cui le Amministrazioni richiedenti la notifica di un progetto di regola tecnica soggetto ad obbligo di notifica anche ai sensi di altri atti dell'Unione europea possono adempiere entrambi gli obblighi attraverso l'Unità centrale di notifica ovvero, provvedere autonomamente alla comunicazione alla Commissione ai sensi dell'altro atto e secondo la procedura ivi prevista a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della direttiva (UE) 2015/1535 e di darne contestuale informazione all'Unità centrale di notifica affinché questa provveda alla comunicazione attraverso il sistema (telematico) di scambio di informazioni scelto dalla Commissione per l'applicazione della procedura di informazione. Tale precisazione è indispensabile perché l'avvio della procedura di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 è subordinato all'inserimento della relativa documentazione nell'area riservata del sito Internet della Commissione dedicato alla procedura da parte dell'unica Unità centrale di notifica designata dallo Stato membro. Nel complesso, sia gli adempimenti a carico degli organismi di normazione sia quelli a carico delle amministrazioni interessate non si discostano sostanzialmente da quelli vigenti e non determinano, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La lettera l) sostituisce integralmente l'articolo 6 della legge vigente, concernente la comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico in particolare relativamente ai progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell'Unione europea e relativamente alle osservazioni ed ai pareri circostanziati che le amministrazioni italiane possono formulare in merito. Il testo è aggiornato anche per tener conto in particolare delle modifiche intervenute nell'assetto amministrativo e non contiene innovazioni suscettibili di determinare oneri nuovi o aggiuntivi.

Con la lettera m) si sostituisce integralmente il vigente articolo 8 relativo ai contributi finanziari agli organismi nazionali di normazione italiani. L'articolo in questione, in relazione all'espresso



criterio di delega, riconduce all'interno di tale articolo in termini semplificati ed unitari tutte le principali finalità per le quali era già in precedenza prevista da norme vigenti l'erogazione di contributi statali ad UNI e CEI, dando copertura finanziaria a tale esigenza con l'unico meccanismo di finanziamento che è rimasto operativo negli ultimi anni.

Quanto ai contributi forfettari agli organismi nazionali di normazione italiani, ora riuniti nella previsione di cui al nuovo articolo 8 della legge n. 317 del 1986, come già precisato gli stessi sono a carico degli stanziamenti del capitolo 2285 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, anch'essi compresi nella Missione 2, Regolazione dei mercati, Programma 2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, azione: Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati.

Si riportano di seguito gli stanziamenti iniziali indicati per tale capitolo nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 102065 del 27 dicembre 2016 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 – 2019:

TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Cap. 2285

CONTRIBUTO ANNUO FORFETTARIO AGLI ORGANISMI DI NORMALIZZAZIONE ITALIANI

Anno 2017 – competenza €. 4.038.480; cassa 4.038.480

Anno 2018 – competenza €. 3.974.229; cassa 3.974.229

Anno 2019 – competenza €. 4.038.480; cassa 4.038.480

Tale importo, significativamente inferiore a quello storico quantificabile complessivamente in circa 6,5 milioni di euro annui, complessivamente per i contributi già a carico sia del medesimo capitolo 2285, sia del capitolo 2280, ma ora stabilizzato e superiore ai contributi complessivi effettivamente erogati in alcuni degli ultimi anni in relazione ai reiterati interventi di riduzione dei fondi da ripartire e dei relativi stanziamenti per generali esigenze di finanza pubblica, appare comunque sufficiente a garantire agli organismi in questione un adeguato svolgimento dei propri compiti istituzionali. Tale idoneità è infatti sostenibile, nella misura in cui il predetto contributo relativamente ridotto sia accompagnato, come già in parte è avvenuto in questi ultimi anni, ma ora finalmente in un quadro di certezza e stabilità di tale contribuzione pubblica, da ulteriori misure, interne a tali organismi, di razionalizzazione e contenimento delle proprie spese di funzionamento e di aumento delle entrate proprie per incremento dei ricavi dalle vendite di norme e servizi e per



potenziamento delle iniziative per l'acquisizione di contribuzioni e quote associative dalle parti private interessate all'attività di normazione.

Nell'ambito dell'articolo 8 è pertanto ricondotto, ridefinendolo con finalità più ampie, il contributo previsto a favore degli organismi di normazione italiani dall'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, concesso ed erogato a carico del capitolo 2285 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, sulla base della copertura finanziaria garantita dai versamenti di scopo annualmente effettuati alle entrate del bilancio dello Stato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al tre per cento di quelli dovuti dal medesimo istituto per le attività di ricerca connesse, ed utilizzati secondo il meccanismo di cui all'articolo 2, comma 617-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le norme superate o comunque ricondotte in questa sede, sono contestualmente abrogate con i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente decreto legislativo.

L'articolo 8 stabilisce e semplifica anche le modalità di determinazione, nei limiti delle disponibilità e dell'esigenza di mantenerne il carattere sostanziale di cofinanziamento, e di ripartizione fra UNI e CEI, di tale contributo forfettario.

Con la lettera o) viene sostituito l'articolo 9-bis della legge n. 317 del 1986, relativo agli adempimenti procedurali necessari per lo svolgimento della procedura europea di comunicazione preventiva delle regole tecniche precisando il ruolo svolto al riguardo dall'Unità centrale di notifica, cioè dall'ufficio dirigenziale competente individuato nell'ambito della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico. Anche tali disposizioni non comportano nuovi adempimenti né nuovi oneri, contenendo solo aggiornamenti redazionali e dei riferimenti dell'ufficio competente oltre ad integrazioni concernenti la gestione della procedura di notifica relativa a progetti di regole tecniche contenuti in disegni di legge di iniziativa parlamentare o in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei Ministri.

Con la lettera p) si sostituisce l'articolo 9-ter, nel quale sono precisate le tipologie di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative e gli accordi facoltativi cui non si applicano gli adempimenti di comunicazione preventiva dei progetti di regole tecniche. Anche in questo caso non si tratta di innovazioni sostanziali rispetto alla norma vigente, ma solo di un allineamento redazionale e della terminologia rispetto all'articolo 7 della nuova direttiva.

La lettera q), nella stessa logica di coordinamento e pulizia del testo normativo, ed a completamento delle altre modifiche apportate all'articolo, provvede ad abrogare gli articoli 7 e 11 della legge n. 317 del 1986. Infatti, l'articolo 7 (spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria), che ha disposto a suo tempo il trasferimento della relativa autorizzazione di spesa dallo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a quello dell'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, costituisce disposizione che ha già esplicato ed esaurito i suoi effetti, ormai consolidati nell'attuale assetto di bilancio. Del tutto irrilevante in questa sede è invece l'abrogazione dell'articolo 11 (entrata in vigore), che, riguardando l'entrata in vigore dell'originaria formulazione di tale legge, ha già esplicato ed esaurito i suoi effetti.



L'ART. 2 dispone ulteriori abrogazioni normative oltre quelle di alcuni articoli della legge n. 317 del 1986 già abrogati con l'articolo 1, ed introduce le disposizioni finali sull'applicazione del presente decreto.

Quanto alle abrogazioni disposte con il comma 1 di detto articolo, finalizzate a semplificare, coordinare e ricondurre ad un assetto unitario le norme in materia, abrogando appunto quelle già superate o comunque ora ricondotte nell'ambito delle novellata legge n. 317 del 1986, restando le altre abrogazioni assolutamente irrilevanti in questa sede di analisi finanziaria, merita di essere evidenziata in questa sede la seguente disposizione normativa abrogata: l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, non più necessario in quanto in parte superato ed in parte riassorbito nel novellato articolo 8 della legge n. 317 del 1986; per evitare che tale abrogazione determini contraddizioni in altri riferimenti normativi, è espressamente previsto che nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti a tale articolo si intendono fatti all'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo che qui si illustra.

L'ART. 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema di decreto legislativo in esame non prevede alcuna nuova disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato. Rimane, infatti, immutato l'assetto organizzativo che già prevede compiti e funzioni dell'Ufficio centrale di notifica (UCN) presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del proprio regolamento di organizzazione, con funzione servente rispetto alle PPAA ed Autorità tenute agli obblighi previsti dalla direttiva recepita con il presente decreto.

I compiti assegnati specificamente al Ministero dello sviluppo economico dalla direttiva (UE) 2015/1535 di codifica della previgente 98/34/CE, sono svolti con risorse umane e strumentali ordinarie a valere sul Capitolo 1208 "Competenze fisse ed accessorie al personale, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive" e Capitolo 1226 "Spese per l'acquisto di beni e servizi" Cap 1230 senza alcun distinto specifico piano gestionale rispetto alla generalità delle altre spese relative al centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale, per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica per tali azioni, finalizzate tra l'altro alle attività di competenza in materia di vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e non solo a quelle di normazione.

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi oneri, mentre le attività saranno svolte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare si fa riferimento ai seguenti capitoli:

spesa per il personale e per le spese di funzionamento del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Missione 2, Regolazione dei mercati, Programma 2.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, azione: spese di personale per il programma, con uno stanziamento complessivo per il 2017 pari a euro 7.858.815,00, nonché azione Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale, e su enti e organismi di normazione, di accreditamento e notificati, con uno stanziamento complessivo per il 2017 pari a euro 5.764.854.



L'ART. 4, riguarda l'entrata in vigore del provvedimento ed è quindi del tutto irrilevante per gli aspetti finanziari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

15 SET. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo economico e Presidenza del Consiglio - **Referente:** Ufficio Legislativo

Titolo: **Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.**

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Le ragioni del presente provvedimento vanno ricercate, oltre che ovviamente nella doverosa attuazione della delega legislativa che ne costituisce la fonte, nella necessità di dare attuazione al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea ed alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Gli obiettivi generali connessi che il provvedimento, in linea con quelli della predetta direttiva e del predetto regolamento europei ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono:

quanto all'attività di normazione:

fra gli obiettivi diretti vi è quello di migliorare il quadro della normazione e disporre di un quadro regolatorio efficace in materia, in particolare affinché sia le organizzazioni di normazione europee sia gli organismi di normazione nazionali incoraggino e facilitino la partecipazione all'attività di normazione di tutti i soggetti interessati, ed in particolare le PMI a partecipare attivamente e a fornire soluzioni tecnologiche innovative alle attività di normazione;

fra gli obiettivi indiretti vi è quello, attraverso lo sviluppo dell'attività di normazione europea, di contribuire a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi,

l'interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; la normazione europea rafforza infatti la competitività globale dell'industria europea, specie se attuata in coordinamento con gli organismi di normazione internazionali;

obiettivo indiretto più generale è quello di ottenere effetti economici positivi in quanto, ad esempio, promuovendo, attraverso norme tecniche adeguate ed armonizzate, la compenetrazione economica sul mercato interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi e migliori mercati o prodotti e di migliori condizioni di offerta, possono rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di produzione e di vendita, a beneficio dell'intera economia e in particolare dei consumatori, possono mantenere e migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l'interoperabilità e la compatibilità, aumentando così la sicurezza e il valore per i consumatori;

- attraverso le norme europee si vuole migliorare il funzionamento del mercato interno nonché migliorare e sviluppare il commercio internazionale e l'apertura dei mercati: ad esempio grazie all'uso di norme armonizzate nella presunzione di conformità dei prodotti da immettere sul mercato alle prescrizioni fondamentali relative a tali prodotti stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;

quanto alla procedura di comunicazione dei progetti di regole tecniche:

- tale procedura ha l'obiettivo di tutelare il mercato interno europeo come spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; più specificamente ha l'obiettivo di verificare e rinforzare il rispetto del divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci, che costituisce uno dei fondamenti dell'Unione europea;

- per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese a introdurre regolamenti tecnici, in modo che la Commissione europea e tutti gli Stati e le parti anche private interessate possano verificare che gli eventuali ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, siano effettivamente necessari per soddisfare esigenze imperative e obiettivi di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare, e pertanto effettivamente ammissibili;

In tal modo si persegue anche lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese, che possono sfruttare meglio i vantaggi inerenti al mercato interno, anche attraverso la maggiore informazione sulle regolamentazioni tecniche in fase di progettazione.

Gli obiettivi più specifici ed immediati del decreto legislativo - oltre a contribuire come sopra evidenziato al conseguimento degli obiettivi propri della predetta direttiva e del predetto regolamento nel quadro della loro attuazione in tutti i paesi membri dell'Unione europea, attuazione peraltro vincolata nei contenuti e negli scopi - sono quelli di aggiornare, semplificare e razionalizzare le disposizioni concernenti il finanziamento degli organismi nazionali di normazione italiani, per garantirne la possibilità di adempiere agli obblighi posti a loro carico dalle norme in questione, e di aggiornare e chiarire il quadro

normativo nazionale, con particolare riferimento delle autorità ed amministrazioni nazionali competenti sia relativamente alla procedura di comunicazione delle regole tecniche allo stadio di progetto che relativamente alla vigilanza sugli organismi nazionali di normazione italiani.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo, costituendo un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee. Anzi esso contribuisce a creare un quadro più dettagliato e articolato di regole che si pongono a garanzia della sicurezza del mercato, degli operatori professionali e dei consumatori.

Tale quadro normativo nazionale vigente in materia è individuabile essenzialmente nella legge 21 giugno 1986, n. 317, come già modificata in particolare e da ultimo dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, con cui erano state recepite le precedenti analoghe direttive in materia, fino alle ultime ora abrogate e, cioè, alla direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/4/CE.

Vanno inoltre considerate le numerose ulteriori norme presenti nell'ordinamento in materia, soprattutto relativamente al finanziamento degli organismi di normazione italiani, ed in particolare l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Naturalmente tale quadro normativo nazionale va ora riconsiderato anche alla luce della delega legislativa da esercitare per l'attuazione della nuova direttiva e del nuovo regolamento europei in materia, contenuta nell'articolo 8 della legge 12 agosto 2016, n. 170, *Legge di delegazione europea 2015*, dei criteri di delega specifici ivi previsti e delle procedure e dei criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *"norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"*.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente decreto legislativo provvede ad attuare il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2015/1535, in virtù di espressa delega legislativa, apportando essenzialmente integrazioni e modifiche al testo vigente della legge 21 giugno 1986, n. 317, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati. Si è provveduto contestualmente ad abrogare le altre norme superate, o che hanno esaurito i loro effetti o che sono state ricondotte all'interno della novellata legge n. 317 del 1986.

Per la maggior parte degli articoli della legge, pur essendo le modifiche sostanziali da apportare riferite solo ad alcuni commi o aspetti redazionali del testo vigente della legge n. 317 del 1986, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella delle norme europee da attuare.

D'altra parte la nuova direttiva ed il nuovo regolamento hanno provveduto ad una completa riscrittura dei precedenti testi normativi europei anche se le modifiche sostanziali rispetto alla precedente normativa non riguardano tutti gli articoli.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie. La normazione, infatti, non prevede un livello regionale, ma solo livelli ed organismi internazionali, europei e nazionali, e le eventuali regole tecniche regionali rilevanti ai fini della procedura di comunicazione europea allo stadio di progetto e soggette ai conseguenti differimenti di adozione, devono comunque necessariamente essere comunicate tramite l'unico punto di contatto nazionale con la Commissione europea costituito dall'unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. In materia di regole tecniche relative ai prodotti ed ai servizi della società dell'informazione, dove pure esiste una possibile e limitata competenza regionale, la responsabilità delle scelte e dei contenuti delle comunicazioni ed osservazioni resta attribuita agli organi regionali competenti, essendo centralizzata, per evidenti esigenze di coordinamento e di unitarietà della responsabilità dello Stato rispetto alla Commissione europea, solo la gestione

operativa delle comunicazioni richieste dalle diverse amministrazioni competenti sul piano sostanziale.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione essendo la materia già attualmente regolata in gran parte da una legge. Per i limitati aspetti attualmente affidati a regolamenti ministeriali, abrogati in questa occasione in quanto ritenuti superati e in gran parte inutilmente ripetitivi delle norme primarie, si è avuta cura di non intervenire sulle relative norme fonti di tale potere regolamentare, che potrà quindi essere nuovamente esercitato ove in seguito ne emerga la necessità e l'opportunità.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie. Quanto alla giurisprudenza in materia di disapplicazione delle regole tecniche poste in vigore in violazione degli obblighi di comunicazione allo stato di progetto e di conseguente differimento dall'adozione, si rinvia a quanto riportato nella parte II, n. 4).

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi adegua l'ordinamento italiano a quello europeo.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia, ma esistono tuttavia numerose procedure di infrazione connesse ad episodi di presunto o accertato mancato rispetto delle procedure di comunicazione preventiva delle regolamentazioni tecniche prescritte dalla direttiva oggetto di attuazione con il presente provvedimento.

L'adozione tempestiva del provvedimento evita anzi che possa insorgere una eventuale procedura di infrazione per la carente attuazione della direttiva e del regolamento e, aggiungendo elementi di chiarezza e coerenza dell'ordinamento nazionale in materia, può contribuire a ridurre le ricorrenti procedure di infrazione per mancata preventiva comunicazione di regolamentazioni tecniche.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali, favorendo anzi la procedura di comunicazione preventiva delle regole tecniche ivi regolata la contestuale attuazione anche degli obblighi internazionali in materia di regolamentazioni tecniche (notifiche all'Organizzazione mondiale del commercio - OMC, in sigla inglese WTO - previste dall'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio - OTC, ovvero, in sigla inglese, TBT) e regolando anche i rapporti con gli organismi internazionali di normazione: l'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto. Come già precisato esiste invece giurisprudenza europea e nazionale da cui si desume che una norma nazionale che contenga una regola tecnica non notificata preventivamente alla stato di progetto sia in contrasto con il diritto dell'unione europea e, come tale, debba essere disapplicata dal giudice nazionale investito della questione senza la necessità di rimessione alle Corti costituzionale (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 settembre 2000 e, più recentemente, Sentenza 4 febbraio 2016 - Causa C-336/14; nonché Corte Costituzionale 8 giugno 1984 n. 170, Cass.civ.Sez.I 18 aprile 1994 n. 3693). Ne consegue che risulta coerente con le linee prevalenti della giurisprudenza dare piena attuazione alla direttiva che disciplina tali obblighi di comunicazione dei progetti di regole tecniche.

5) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno particolari indicazioni al riguardo considerato che l'attuazione della direttiva e del regolamento europei sono in corso pressoché contestualmente anche in altri Paesi europei e che comunque tutti gli Stati sono vincolati alla corretta e conforme attuazione della direttiva e del regolamento stessi, che non richiedono necessariamente provvedimenti normativi di recepimento da parte dei singoli Stati.

PARTE III.ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Vengono introdotte nel testo, in ossequio alla disciplina europea, le definizioni previste dalla direttiva e dal regolamento da attuare, nonché quelle necessarie per una piena comprensione delle disposizioni introdotte e per una loro più snella redazione. Sono a tal fine apportate all'articolo 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317, le modifiche alle definizioni necessarie per renderne conforme il testo alla nuova direttiva.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto largo ricorso a tale tecnica in quanto per l'attuazione della Direttiva e del regolamento europei in questione sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche alla legge 21 giugno 1986, n. 317, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Per gran parte degli articoli della legge novellata, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi o frasi del testo vigente dei

corrispondenti articoli della legge 21 giugno 1986, n. 317, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva e del nuovo regolamento europei.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, bensì è disposta l'abrogazione espressa di alcuni articoli della legge 317 del 1986 e di numerose altre disposizioni normative sulla medesima materia che risultano superate o che comunque hanno già esaurito i propri effetti. Per altri articoli e disposizioni della legge n. 317 del 1986, l'integrale sostituzione di numerosi articoli e parti di articoli della legge ha comunque come conseguenza l'espressa abrogazione delle disposizioni non riprodotte o modificate in modo sostanziale.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate (ribadisce anzi le abrogazioni già disposte con norme ora abrogate) o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti. Il provvedimento si limita peraltro a richiamare la diretta applicabilità, anche anteriormente alla sua entrata in vigore, delle disposizioni del regolamento e della direttiva cui si dà attuazione, considerate le decorrenze dell'entrata in vigore espressamente prevista da tali norme europee e le loro caratteristiche (un regolamento europeo direttamente applicabile negli ordinamenti interni ed una direttiva che prevede obblighi per gli Stati e modifiche di procedure europee parimenti direttamente applicabili).

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano, oltre quella qui esercitata, altre deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di decreto legislativo in questione. E' normalmente prevista, nel quadro delle disposizioni generali recate dalla legge di delegazione europea 2015 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234,

l'adozione di un eventuale decreto legislativo correttivo, entro il normale termine decorrente dall'emanazione del presente decreto legislativo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.*

Non sono previsti nuovi specifici regolamenti attuativi né altri provvedimenti a contenuto generale. Restano peraltro applicabili le fonti di deleghe regolamentari in passato già utilizzate anche per questo settore.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione che non ha ritenuto pertanto di commissionarne altri.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U.12 aprile 2013, n. 86)

Titolo:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Referente: per il Ministero dello Sviluppo Economico, co-proponente con il Dipartimento Politiche europee, Ufficio Legislativo e Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.

SEZIONE I: IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il problema da risolvere, le criticità e le esigenze considerate in sede di predisposizione del presente provvedimento nazionale di attuazione di norme europee sono in generale gli stessi che si è posto il legislatore europeo in sede di adozione degli atti normativi qui attuati, e cioè del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Si tratta in particolare della rilevata necessità di una razionalizzazione e di un aggiornamento delle norme in materia, per migliorarne gli effetti sulla trasparenza ed efficacia dell'attività di normazione europea, e della connessa attività di normazione nazionale, e per evitare che le regole tecniche nazionali possano determinare ostacoli non necessari o eccessivi al funzionamento del mercato unico europeo, nella consapevolezza che l'attività di normazione e il funzionamento del mercato unico sono determinanti nello sviluppo economico.

Per una valutazione di tali aspetti nel contesto economico italiano si tenga conto che la normazione internazionale, europea e nazionale interessa per un aspetto o per l'altro la generalità dei prodotti e servizi e che una recente ricerca IRS – Istituto per la Ricerca Sociale mette in evidenza l'impatto economico, organizzativo e concorrenziale delle norme tecniche consensuali, il cui uso può fare aumentare fino a un massimo del 14,1% il fatturato, investendo ogni anno al massimo lo 0,002% del fatturato stesso per l'acquisto e lo 0,007% per la formazione e/o consulenza necessarie al loro migliore utilizzo.

È quanto emerge dallo studio “Benefici (economici e non solo) della normazione” presentato il 18 novembre 2016 a Milano, secondo cui l’utilizzo della norme tecniche da parte di un’impresa genera più benefici che costi, e la normazione tecnica può essere considerata un metodo non solo efficace, cioè capace di orientare i comportamenti delle imprese nel senso desiderato, ma anche efficiente, perché impone meno costi per le imprese e per la comunità nel suo complesso.

Quanto invece alla procedura di comunicazione dei progetti di regole tecniche, dalle statistiche dell’Unione europea (Statistiche relative alle regole tecniche notificate nel 2014 nel quadro della procedura di notifica di cui alla precedente analogo direttiva 98/34), si evidenzia che il totale delle notifiche effettuate in tale anno è di 655 notifiche, di cui 29 comunicate dall’Italia; relativamente a tali notifiche, le osservazioni presentate dagli Stati membri sono state 108 (di cui 13 riferiti a progetti di regole tecniche italiane) e 187 quelle della Commissione europea, di cui 10 nei confronti dell’Italia; i pareri circostanziati presentati dagli Stati membri sono stati 66, di cui 4 riferiti a progetti di regole tecniche italiane, e 62 sono stati i pareri circostanziati presentati dalla Commissione, di cui 4 nei confronti dell’Italia. Una sola è stata la procedura d’infrazione in corso nel 2014, intrapresa sulla base dell’articolo 226 del trattato CE, nei confronti delle regole tecniche nazionali adottate in violazione delle disposizioni della direttiva 98/34/CE, e non si è trattato di una procedura riferita all’Italia.

B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo.

Le ragioni del presente provvedimento vanno ricercate pertanto, oltre che ovviamente nella doverosa attuazione della delega legislativa che ne costituisce la fonte, nella necessità di dare attuazione al regolamento (UE) n. 1025/2012 ed alla direttiva (UE) 2015/1535.

Gli obiettivi generali connessi che il provvedimento, in linea con quelli della predetta direttiva e del predetto regolamento europei ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono:

quanto all’attività di normazione:

fra gli obiettivi diretti vi è quello di migliorare il quadro della normazione e disporre di un quadro regolatorio efficace in materia, in particolare affinché sia le organizzazioni di normazione europee sia gli organismi di normazione nazionali incoraggino e facilitino la partecipazione all’attività di normazione di tutti i soggetti interessati, ed in particolare le PMI a partecipare attivamente e a fornire soluzioni tecnologiche innovative alle attività di normazione;

fra gli obiettivi indiretti vi è quello, attraverso lo sviluppo dell’attività di normazione europea, di contribuire a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi, l’interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; la normazione europea rafforza infatti la competitività globale dell’industria europea, specie se attuata in coordinamento con gli organismi di normazione internazionali;

obiettivo indiretto più generale è quello di ottenere effetti economici positivi in quanto, ad esempio, promuovendo, attraverso norme tecniche adeguate ed armonizzate, la penetrazione economica sul mercato interno e incoraggiano lo sviluppo di nuovi e migliori mercati o prodotti e di migliori condizioni di offerta, possono rafforzare la concorrenza e ridurre i costi di produzione e di vendita, a beneficio dell’intera economia e in particolare dei consumatori, possono mantenere e migliorare la qualità, fornire informazioni e assicurare l’interoperabilità e la compatibilità, aumentando così la sicurezza e il valore per i consumatori;

- attraverso le norme europee si vuole migliorare il funzionamento del mercato interno nonché migliorare e sviluppare il commercio internazionale e l’apertura dei mercati: ad esempio

grazie all'uso di norme armonizzate nella presunzione di conformità dei prodotti da immettere sul mercato alle prescrizioni fondamentali relative a tali prodotti stabilite dalla pertinente legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;

quanto alla procedura di comunicazione dei progetti di regole tecniche:

- tale procedura ha l'obiettivo di tutelare il mercato interno europeo come spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; più specificamente ha l'obiettivo di verificare e rinforzare il rispetto del divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci, che costituisce uno dei fondamenti dell'Unione europea;

- per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, è opportuno garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese a introdurre regolamenti tecnici, in modo che la Commissione europea e tutti gli Stati e le parti anche private interessate possano verificare che gli eventuali ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, siano effettivamente necessari per soddisfare esigenze imperative e obiettivi di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare, e pertanto effettivamente ammissibili;

In tal modo si persegue anche lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle imprese, che possono sfruttare meglio i vantaggi inerenti al mercato interno, anche attraverso la maggiore informazione sulle regolamentazioni tecniche in fase di progettazione.

Gli obiettivi più specifici ed immediati del decreto legislativo - oltre a contribuire come sopra evidenziato al conseguimento degli obiettivi propri della predetta direttiva e del predetto regolamento nel quadro della loro attuazione in tutti i paesi membri dell'Unione europea, attuazione peraltro vincolata nei contenuti e negli scopi - sono quelli di aggiornare, semplificare e razionalizzare le disposizioni concernenti il finanziamento degli organismi nazionali di normazione italiani, per garantirne la possibilità di adempiere agli obblighi posti a loro carico dalle norme in questione, e di aggiornare e chiarire il quadro normativo nazionale, con particolare riferimento delle autorità ed amministrazioni nazionali competenti sia relativamente alla procedura di comunicazione delle regole tecniche allo stadio di progetto che relativamente alla vigilanza sugli organismi nazionali di normazione italiani.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali sono costituiti in generale dagli indici di variazione dei dati statistici economici di andamento dell'economia in generale, considerato il rilievo che, pur assieme ad una molteplicità di altri fattori, la normazione assume per la competitività e l'innovazione.

Per gli obiettivi specifici potranno essere utilizzati come indicatori gli indici di equilibrio di bilancio e di produzione normativa degli organismi di normazione italiani, il livello dei rapporti fra questi e le organizzazioni di normazione europee ed internazionali, nonché il grado di soddisfazione (o, per contro, il livello di critiche) in qualsiasi modo manifestato da parte delle imprese, in particolare delle PMI, dei professionisti e dei consumatori rispetto all'adeguatezza e trasparenza delle norme tecniche europee e nazionali, e rispetto all'assenza di ostacoli ingiustificati in relazione alle regole tecniche messe in vigore sia in Italia che in altri Stati dell'Unione europea.

Per gli obiettivi operativi più immediati potranno essere utilizzati come indicatori quelli connessi alla riduzione del contenzioso, sia con riferimento agli eventuali casi di segnalazioni e reclami contro norme tecniche nazionali ed europee e alle eventuali procedure di infrazione (ovvero preavvisi del possibile avvio di procedure di infrazione) in relazione a casi di mancato o inadeguato rispetto della procedura di informazione relativa ai progetti di regole tecniche.

Gli indicatori saranno valutati nell'arco temporale di un biennio, acquisendo gli elementi necessari per la predisposizione della VIR.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono gli organismi di normazione nazionali nonché le amministrazioni pubbliche interessate all'attività di normazione e quelle cui compete un potere di iniziativa o di intervento relativamente alle regole tecniche nazionali e di osservazione rispetto ai progetti di regole tecniche di altri Paesi europei.

Al riguardo si evidenzia che l'autorità di vigilanza sugli organismi di normazione italiani è confermata nel Ministero dello sviluppo economico, e che il punto di contatto con l'Unione europea e gli altri Stati dell'Unione europea relativamente alla comunicazione delle regole tecniche allo stato di progetto è parimenti confermato nell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico.

Destinatari indiretti degli effetti dell'intervento normativo sono le imprese, i professionisti ed i consumatori, che vedono consolidati i loro diritti di accesso e di partecipazione all'attività di normazione e traggono benefici da una più adeguata e trasparente attività di normazione così come da regole tecniche che non pongono ostacoli al mercato non giustificati da esigenze meritevoli di tutela.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Trattandosi di intervento di modifica di una normativa nazionale per l'attuazione di un regolamento e di una codifica di direttiva europei caratterizzati dalla pressoché totale previsione di disposizioni vincolanti e ad effetto diretto, ed inoltre di un provvedimento adottato in esecuzione di apposita delega legislativa, le procedure di valutazione e consultazione, nonché di impatto della regolamentazione sono state già oggetto di lunga discussione e partecipazione nella fase ascendente della produzione normativa europea, attraverso il coinvolgimento diretto sia delle diverse amministrazioni competenti che dei principali *stakeholders*.

Tutto ciò premesso si sono ritenuti ridondanti ulteriori forme di consultazione. Di contro si è ritenuto essenziale acquisire il parere di UNI e CEI, quali interlocutori primari e destinatari diretti della regolamentazione scaturente dall'intervento normativo in oggetto.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

Trattandosi, da un lato, del dovuto esercizio di una delega legislativa, e, dall'altro, della necessaria attuazione di un regolamento e di una direttiva europei, i cui contenuti sono stati già ampiamente concertati in sede europea, non è stata ritenuta percorribile la c.d. opzione zero. Infatti, l'adeguamento della normativa nazionale ai predetti atti normativi europei, fatto salvo l'esercizio delle limitate scelte discrezionali ivi presenti, risulta formalmente e di fatto obbligatorio per tutti gli Stati membri, così come l'esercizio della relativa delega legislativa nel termine previsto è, sul piano interno, una diretta e dovuta conseguenza della delega approvata dal Parlamento dopo aver già valutato negativamente in occasione della relativa iniziativa legislativa l'opzione di non intervento.

Peraltro l'opzione zero va scartata anche per motivi sostanziali, in quanto la mancata piena attuazione di queste nuove prescrizioni europee non consentirebbe di conseguire gli obiettivi evidenziati nelle sezioni precedenti e verrebbe a creare un peggioramento del funzionamento del mercato interno e il mantenimento nei testi normativo di disposizioni superate ovvero abrogate solo implicitamente rischia di rendere confuso il quadro normativo per gli operatori interessati.

SEZIONE IV: VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Trattandosi dell'attuazione di una direttiva e di un regolamento europei i cui contenuti, come detto, concertati in sede europea, sono sostanzialmente vincolanti per gli Stati membri, non sono state considerate opzioni alternative di intervento, non contemplate dalla disciplina in questione.

Ciò premesso, limitatamente ai pochi aspetti in cui la direttiva ed il regolamento stessi garantiscono agli Stati membri l'esercizio di una scelta discrezionale nazionale, per i quali cioè i predetti atti europei lasciano l'attuazione alle libere scelte anche organizzative ed ordinamentali nazionali, lo schema di provvedimento, ha espressamente individuato le modalità di esercizio ritenendo che l'opzione più adeguata fosse il mantenimento sostanziale dell'assetto vigente, rispetto a ipotetiche innovazioni comunque non proposte da alcuno né comunque emerse.

Tali ristrette aree riservate alla discrezionalità nazionale, peraltro già esercitata in occasione dell'attuazione delle previgenti analoghe norme mediante scelte che in questa occasione sono sostanzialmente confermate, vengono di seguito evidenziate in dettaglio con riferimento al loro oggetto (non potendo fare riferimento a specifici articoli e paragrafi del regolamento e della direttiva che evidenzino opzioni o richiamino espressamente tali competenze riservate ai singoli Stati), unitamente alla scelta che si propone nell'articolato del decreto legislativo in questa sede di attuazione:

a) ufficio nazionale competente per l'Italia relativamente alla procedura europea di comunicazione dei progetti di regole tecniche: la direttiva (UE) 2015/1535 non contiene alcuna disposizione a questo proposito, pur essendo implicito che i singoli Stati devono operare scelte organizzative idonee a garantire l'adeguato assolvimento degli obblighi posti a loro carico; la scelta nazionale, illustrata di seguito più in dettaglio con riferimento alle disposizioni dei novellati articolo 1, comma 1, lettera t), articolo 5-bis ed articolo 9 bis della legge n. 317 del 1986, è quella di mantenere sostanzialmente immutato l'assetto delle competenze già esistente in materia, limitandosi ad aggiornare le denominazioni dell'ufficio competente e delle altre amministrazioni interessate alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute nell'organizzazione dei Ministeri;

b) organismi nazionali di normazione italiani: il regolamento (UE) n. 1025/2012 si limita a dettare prescrizioni relativamente ai compiti degli organismi nazionali di normazione italiani ed a prevedere all'articolo 27 che gli Stati membri informino la Commissione europea in merito ai loro organismi di normazione; anche in questo caso la scelta nazionale, illustrata di seguito più in dettaglio con riferimento alle disposizioni dei novellati articolo 1, comma 1, lettera r), e articolo 4, comma 1, della legge n. 317 del 1986, è quella di mantenere immutato l'assetto degli organismi già da tempo istituiti ed operanti in Italia a tal fine: l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché, relativamente alle attività da svolgere in rapporto con l'ETSI e l'UIT, congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazioni (ISCOM);

c) finanziamento degli organismi nazionali di normazione italiani: il regolamento (UE) n. 1025/2012 si limita a dettare prescrizioni relativamente ai compiti degli organismi nazionali di normazione italiani (compiti che non possono essere ragionevolmente svolti in modo adeguato senza un congruo finanziamento pubblico) ed a prevedere solo come

eventualità marginale finanziamenti europei per specifiche attività di tali organismi; la scelta nazionale al riguardo non può quindi che essere quella di mantenere un adeguato finanziamento pubblico a tali organismi, pur senza mantenere immutato il relativo assetto normativo; infatti nei criteri di delega è espressamente evidenziata anche la necessità di una revisione e razionalizzazione delle norme vigenti al riguardo per garantire stabilità e tempestività a tali finanziamenti e per semplificare le modalità della concessione ed erogazione di tale finanziamento, tenuto conto anche della progressiva riduzione nel tempo dell'entità dei contributi effettivamente erogabili e delle relative fonti di copertura finanziaria; nel rinviare per una più puntuale illustrazione delle scelte normative effettuate a tal fine a quanto illustrato di seguito più in dettaglio con riferimento alle disposizioni del novellato articolo 8 della legge n. 317 del 1986, nonché con riferimento alle connesse abrogazioni previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto legislativo, si evidenzia che nel tempo intercorso fra la delega ed il suo esercizio, tale problema di stabilità e tempestività delle risorse finanziarie utilizzabili a tal fine è stato già in gran parte risolto per effetto delle norme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di riassegnazione in bilancio di entrate finalizzate;

d) vigilanza sugli organismi nazionali di normazione italiani: nulla prevede al riguardo il regolamento (UE) n. 1025/2012, ma appare evidente che l'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento a carico degli organismi nazionali di normazione, e di cui rispondono i singoli Stati, non può essere affidato unicamente e senza alcun controllo all'autonomia di tali organismi, tanto più se gli stessi sono destinatari di contributi pubblici; anche in questo caso la scelta nazionale, illustrata di seguito più in dettaglio con riferimento alle disposizioni del novellato articolo 4, della legge n. 317 del 1986, è quella di mantenere sostanzialmente immutato l'assetto delle competenze già esistente in materia (sia relativamente alla vigilanza che, più radicalmente, rispetto alla possibilità di rideterminare l'assetto di tali organismi nazionali e di comunicare tali eventuali modifiche alla Commissione europea), limitandosi ad aggiornare il tenore letterale della predetta norma alla luce delle modifiche intervenute nell'assetto dell'organizzazione e delle competenze delle amministrazioni pubbliche competenti ed interessate.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

I vantaggi e gli svantaggi connessi all'attuazione della direttiva e del regolamento europei sono stati analizzati nell'impatto della regolamentazione già a livello ascendente (europeo), ed anche in sede di recepimento possono pertanto essere valutati in termini generali sulla base degli effetti correlati o strumentali al mancato conseguimento degli obiettivi già indicati nelle precedenti sezioni della presente relazione. Nella totale assenza della norma di attuazione proposta non si avrebbe pertanto alcun vantaggio per i destinatari diretti ed indiretti della disposizione, mentre, oltre agli effetti negativi sul funzionamento dell'intero mercato europeo per la non conseguita armonizzazione anche per l'Italia delle disposizioni vigenti in questo settore, si avrebbero effetti di incertezza giuridica per gli operatori (potendo sia la direttiva che il regolamento europei essere comunque ritenuti ormai direttamente applicabili) nonché di maggior rischio di presenza norme e regole tecniche inadeguate.

Per i vantaggi e gli svantaggi delle opzioni esercitate a livello nazionale si rinvia alle considerazioni di cui alla sezione IV.

Le valutazioni acquisite a seguito di consultazione nazionale, come più sopra sintetizzate, hanno ulteriormente verificato l'inesistenza di svantaggi connessi alla regolamentazione adottata, non essendovi oneri di nessun tipo né per le imprese ed i professionisti, né per i consumatori, ed essendo gli oneri posti in capo agli organismi di normazione ed alle amministrazioni, già presenti nell'ordinamento vigente e comunque più che giustificati rispetto ai connessi vantaggi in termini di chiarezza normativa e di maggiore concorrenzialità e riduzione degli ostacoli al mercato interno.

Ciò premesso, sebbene l'opzione normativa sia, a monte giustificata, quanto agli effetti, dall'obbligo di attuazione del regolamento e della direttiva europei, si evidenzia che il principale vantaggio auspicato e perseguito con l'intervento normativo è connesso proprio alla maggiore trasparenza e qualità della normazione ed alla proporzionalità ed adeguatezza delle eventuali regole tecniche nazionali

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Gli effetti dell'opzione prescelta sulle imprese sono favorevoli, in quanto la realizzazione di un mercato interno più concorrenziale ed efficiente determina vantaggi innanzitutto per le imprese di minori dimensioni che maggiormente soffrirebbero della concorrenza scorretta in un mercato malamente regolato, e soprattutto in quanto le norme stesse sono espressamente finalizzate a garantire particolari vantaggi di trasparenza e partecipazione all'attività di normazione proprio per le piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini, professionisti o imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione della disciplina introdotta con il decreto legislativo relativamente alla normazione europea e nazionale e alle procedure di notifica per l'adozione di regolamentazioni tecniche. Le disposizioni connesse all'attività di vigilanza sugli organismi nazionali ed alla gestione della procedura di comunicazione dei progetti di regole tecniche, trattandosi sostanzialmente di conferma di quelle vigenti, non producono alcun nuovo o maggiore impatto sull'organizzazione, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non richiedono nuove risorse amministrative e gestionali.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo, in linea con la direttiva e il regolamento europeo che ne sono la fonte sostanziale, non incide negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario, per le ragioni più sopra esposte, garantisce il corretto funzionamento concorrenziale del mercato nel Paese e nell'intera Unione europea, perché

garantisce una maggiore chiarezza normativa e, attraverso il miglioramento dell'attività di normazione e di adozione delle regole tecniche nazionali, una maggiore concorrenzialità e una riduzione degli ostacoli al mercato interno.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, in quanto preposti all'applicazione della modifica normativa, sono, in primo luogo, gli organismi di normazione italiani e il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione titolare della competenza di vigilanza su tali organismi e di quella di gestione della procedura di comunicazione dei progetti di regole tecniche.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le modifiche alle vigenti disposizioni in materia di normazione europea e nazionale e di procedure di notifica per l'adozione di regolamentazioni tecniche non prevedono particolari forme di informazione e pubblicità, se non quelle già previste per la pubblicità legale degli atti normativi e per il recepimento, da parte dei singoli Stati membri, della normativa europea.

Oltre agli istituzionali canali di informazione, in ogni caso, delle stesse verrà data un'ampia notizia e informazione attraverso comunicati stampa e incontri dedicati che risultano già in via di programmazione, nonché attraverso la pubblicazione delle norme stesse e di comunicati esplicativi sui siti internet istituzionali di tutte le amministrazioni responsabili dell'intervento normativo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dello sviluppo economico darà attuazione alle disposizioni del decreto legislativo secondo le previsioni in esso contenute e vigilerà sul corretto adempimento da parte degli organismi di normazione nazionali.

Il monitoraggio dell'intervento regolatorio e dei suoi effetti sarà in concreto operato mediante analisi dei programmi e delle relazioni di attività degli organismi di normazione, acquisizione diretta dalle amministrazioni ed uffici competenti dei dati e delle elaborazioni relative a reclami, segnalazioni, interventi relativi a norme nazionali ed europee ed a regole tecniche italiane e degli altri Paesi europei, e richiesta di ulteriori informazioni e dati statistici agli enti preposti (Istat, in primo luogo), agli organismi di normazione italiani ed alle associazioni di categoria rappresentative degli operatori interessati.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi specifici di revisione, ad eccezione di quelli previsti dalla normativa di delegazione di riferimento (legge 12 agosto 2016, n. 170, *Legge di delegazione europea 2015*, e legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*"), secondo cui può essere adottato entro un termine fissato un provvedimento correttivo del primo decreto legislativo.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà elaborata la prescritta relazione della verifica dell'impatto regolatorio, attraverso l'analisi, in termini di incremento/decremento degli indicatori descritti alla sezione I, lettera C, rispetto all'attività espletata al momento delle modifiche proposte. A questo riguardo si ritiene che in via prioritaria vadano monitorati i dati relativi ad eventuali procedure di informazione e quelli relativi all'equilibrio di bilancio degli organismi di normazione italiani.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

La direttiva ed il regolamento europei, di cui il presente provvedimento costituisce attuazione nel diritto nazionale, sono strumenti essenziali per la realizzazione del mercato interno. Pertanto, le disposizioni in essi contenute provvedono ad un'armonizzazione elevata e omogenea per tutti gli Stati dell'Unione, ritenuta necessaria e sufficiente a garantire i relativi obiettivi di integrità e miglioramento del funzionamento del mercato interno.

I livelli minimi di regolazione europea esplicitati nella direttiva (UE) 2015/1535, che si limita a codificare la previgente direttiva 98/34/CE, e nel regolamento oggetto del presente provvedimento di attuazione sono stati rispettati ricorrendo a scelte attuative di organizzazione interna delle relative attività rispettose dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e riportate alla sezione IV della presente relazione; ma in nessun caso sono stati introdotti oneri aggiuntivi per gli utilizzatori e per le imprese, comunque non previsti dalla predetta regolazione europea. Per l'analisi puntuale delle disposizioni introdotte nell'esercizio di tali scelte nazionali attuative che le norme europee lasciano ai singoli Stati si rinvia alle considerazioni contenute nella sezione IV.

L'intervento proposto, pertanto, non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa europea.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA
NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N.
1025/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 OTTOBRE 2012,
SULLA NORMAZIONE EUROPEA E DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/1535 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 SETTEMBRE 2015, CHE
PREVEDE UNA PROCEDURA D'INFORMAZIONE NEL SETTORE DELLE
REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DELLE REGOLE RELATIVE AI SERVIZI DELLA
SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, ed in particolare l'articolo 8;

VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Modifiche alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni)

1. Alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: “Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.”;
- b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, oltre alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si applicano le seguenti definizioni:

- a) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
- b) servizio: ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di normazione, qualsiasi attività economica non salariata, quale definita all’articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); ovvero, ai fini dell’applicazione della procedura di informazione di cui all’articolo 1-*bis* della presente legge, qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; ai fini della presente definizione si intende per:
 - 1) a distanza: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
 - 2) per via elettronica: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
 - 3) a richiesta individuale di un destinatario di servizi: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;
- c) specificazione tecnica: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità; il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all’articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 24



aprile 2006, n. 219, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

- d) altro requisito: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
- e) regola relativa ai servizi: un requisito di natura generale relativo all'accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino specificamente i servizi ivi definiti; ai fini della presente definizione:
 - 1) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;
 - 2) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;
- f) regola tecnica: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell'Unione europea o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 9-ter, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi; costituiscono in particolare regole tecniche de facto:
 - 1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
 - 2) gli accordi facoltativi dei quali l'autorità pubblica è parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;
 - 3) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l'osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale, ove stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e incluse in un elenco stabilito e aggiornato,



all'occorrenza da parte della Commissione nell'ambito del comitato di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/1535;

- g) progetto di regola tecnica: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali;
 - h) programma di lavoro: il programma di lavoro predisposto almeno una volta l'anno da uno degli organismi nazionali di normazione in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1025/2012;
 - i) Unità centrale di notifica: ai fini dell'applicazione della procedura di informazione di cui all'articolo 1-bis, l'ufficio dirigenziale indicato nel decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali non generali, nell'ambito della Direzione generale cui è attribuita la relativa competenza dal regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
 - l) data di notifica: la data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5-bis, comma 1, corredata della documentazione prescritta, attraverso il sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1535 per lo scambio di informazioni;
 - m) testo definitivo di una regola tecnica: il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-bis, che è stato approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionali dotati dell'autorità di apportarvi modificazioni sostanziali;
 - n) data di adozione di una regola tecnica: la data in cui il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell'articolo 5-bis, è approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionale dotati dell'autorità di apportarvi modificazioni sostanziali;
 - o) data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica: la data in cui il testo definitivo di un progetto di regola tecnica è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel sito istituzionale dell'Amministrazione o Autorità che la hanno adottata.”;
- c) il comma 2 dell'articolo 1-bis è sostituito dal seguente:
- “2. La procedura d'informazione di cui al comma 1 non si applica:
- a) ai servizi non contemplati dalla specifica definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per quanto riguarda i servizi della società dell'informazione, ed in particolare a quelli compresi nell'elenco indicativo di cui all'allegato I ;
 - b) ai servizi di radiodiffusione sonora;
 - c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'articolo 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni;
 - d) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione in materia di servizi di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'ambito del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;
 - e) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell'Unione europea in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell'allegato II della presente legge;



- f) salvo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 8, alle regole emanate dai o per i mercati regolamentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell'ambito del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o emanate da o per altri mercati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;
- g) alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell'impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi.”;
- d) nella rubrica dell'articolo 3 le parole: “Comitato della Commissione delle comunità europee” sono sostituite dalle seguenti: “Comitati della Commissione europea”;
- e) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
- “1. I rappresentanti dello Stato italiano nel comitato permanente di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2015/1535, nonché nel comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, sono designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e, ove occorra, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero dell'interno, nell'ambito dei dirigenti e funzionari delle direzioni generali specificamente competenti e di esperti altamente specializzati. La designazione è comunicata alle competenti autorità europee per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.”;
- f) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
- “3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno ai comitati di cui al comma 1.”;
- g) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“ART. 4

(Organismi nazionali di normazione italiani)

1. L'individuazione e le modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani sono comunicate alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico, previo decreto interministeriale adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'interno. La vigilanza sugli organismi di cui al primo periodo è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico, che può a tal fine acquisire il parere del Consiglio nazionale delle ricerche e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, anche il parere del Ministero dell'interno

2. L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché, relativamente alle attività da svolgere in rapporto con l'ETSI e l'UIT, congiuntamente l'UNI ed il CEI sulla base di appositi accordi di collaborazione con l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle



tecnologie dell'informazioni (ISCOM), elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE abrogata dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2015/1535, continuano ad operare quali organismi nazionali di normazione italiani come individuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

h) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“ART. 5

(Adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani)

1. Gli organismi nazionali di normazione italiani operano nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e, in particolare, degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 4 di tale regolamento e dell'obbligo di incoraggiare e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese alle norme ed ai processi di sviluppo delle stesse di cui all'articolo 6 del medesimo regolamento. Almeno una volta ogni anno ciascun organismo nazionale di normazione italiano stabilisce il proprio programma di lavoro che contiene le informazioni sulle norme che l'organismo stesso intende elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno che non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di norme internazionali o europee. Il programma di lavoro indica, in relazione ad ogni norma:
 - a) l'oggetto;
 - b) la fase raggiunta nell'elaborazione;
 - c) i riferimenti a eventuali norme internazionali sulle quali ci si è basati.
2. Gli organismi nazionali di normazione italiani rendono disponibile il proprio programma di lavoro sul proprio sito web e diffondono un avviso relativo all'esistenza di tale programma almeno in una pubblicazione nazionale sulle attività di normazione. I medesimi organismi, al più tardi al momento della pubblicazione del programma di lavoro, notificano l'esistenza del programma alle organizzazioni europee di normazione, agli altri organismi nazionali di normazione e alla Commissione europea.
3. Se la Commissione europea o le organizzazioni europee di normazione comunicano l'intenzione di trattare a livello europeo e secondo le norme definite dalle organizzazioni europee di normazione, un oggetto di lavoro compreso nel programma annuale di lavoro degli organismi nazionali di normazione italiani, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.
4. Durante l'elaborazione di una norma armonizzata, o successivamente alla sua approvazione, gli organismi nazionali di normazione italiani non intraprendono alcuna azione che possa recare pregiudizio per l'armonizzazione auspicata e, in particolare, si astengono dal pubblicare, in riferimento al settore in questione, una norma nazionale nuova o riveduta che non sia completamente in linea con una norma armonizzata esistente. A seguito della pubblicazione di una norma armonizzata tutte le norme nazionali in contrasto con la stessa sono ritirate entro un termine ragionevole.
5. Gli organismi nazionali di normazione italiani e le amministrazioni interessate trasmettono all'Unità centrale di notifica, ai fini della immediata comunicazione alla Commissione europea conformemente all'articolo 5-bis, comma 1, tutte le richieste che tali amministrazioni pubbliche hanno presentato ad un organismo nazionale di normazione italiano volte ad elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell'emanazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.



6. Gli organismi nazionali di normazione italiani trasmettono le informazioni ricevute dagli organismi nazionali di normazione degli altri Stati membri dell'Unione europea, dal CEN, dall'ETSI e dal CENELEC, al Ministero dello sviluppo economico e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché, limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.”;

i) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

“ART. 5-bis

(Adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini dell'adozione di regole tecniche)

1. Fatto salvo l'articolo 9-ter, ogni progetto di regola tecnica è immediatamente trasmesso, da parte dell'amministrazione con competenza prevalente per la sua adozione, all'Unità centrale di notifica ai fini della successiva immediata comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente corredare il progetto dell'atto con cui si dispone l'adozione della norma con una semplice informazione sulla norma stessa. L'amministrazione competente procede ad una nuova trasmissione all'Unità centrale di notifica ai fini di una nuova comunicazione alla Commissione europea del progetto di regola tecnica quando al progetto stesso sono apportate modifiche importanti che ne alterano l'ambito di applicazione, ne abbreviano il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungono o rendono più rigorosi le specificazioni o i requisiti.
2. Per consentire all'Unità centrale di notifica di effettuare la comunicazione di cui al comma 1 completa di tutti gli elementi e documenti prescritti dalla direttiva (UE) 2015/1535, l'amministrazione trasmette alla stessa il progetto di regola tecnica corredato da:
 - a) apposita relazione recante l'enunciazione dei motivi della sua adozione, evidenziando anche se gli stessi risultino già dal progetto;
 - b) nei casi di cui al comma 10, la documentazione e tutti gli elementi di informazione ivi previsti;
 - c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l'Unità centrale di notifica si conforma nel provvedere alla procedura di informazione di cui alla presente legge;
 - d) il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica; se tale testo è già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, è sufficiente indicare gli estremi di detta comunicazione;
 - e) nei casi di urgenza indicati nell'articolo 9, comma 6, la richiesta di procedura d'urgenza accompagnata da un'esauriente relazione sulla situazione grave ed imprevedibile o i gravi rischi per la sicurezza ed integrità del sistema finanziario che la giustificano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, lettera a) o b), della direttiva (UE) 2015/1535;
 - f) eventuale richiesta di notifica del progetto di regola tecnica anche ai sensi di altri atti dell'Unione europea che prevedono procedure di notifica;
 - g) indicazione dei motivi che giustificano l'omissione della notifica del progetto di regola tecnica all'Organizzazione Mondiale del Commercio ai sensi degli Accordi TBT ed SPS, ovvero richiesta di notifica ai sensi di tali Accordi internazionali.
3. Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei ministri, la trasmissione all'Unità centrale di notifica di cui al comma 1 e gli altri adempimenti previsti dalla presente



- legge a carico dell'amministrazione competente sono effettuati a cura del Ministero proponente con competenza istituzionale prevalente per la materia.
4. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge di iniziativa parlamentare la trasmissione all'Unità centrale di notifica di cui al comma 1 e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge a carico dell'amministrazione competente sono effettuati a cura del Ministero con competenza istituzionale prevalente per la materia.
 5. L'obbligo di trasmissione all'Unità centrale di notifica ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui al comma 1 si applica anche alle regioni e alle province autonome, ed alle Autorità cui è riconosciuta la competenza di adottare regole tecniche applicabili in una parte importante del territorio nazionale; l'elenco di tali soggetti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie C-127, del 31 maggio 2006, quando aggiornato su proposta delle Amministrazioni con competenza istituzionale prevalente per materia e del Ministero dello sviluppo economico, è comunicato alla Commissione europea dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri; resta fermo che l'organo o l'ufficio regionale competente ai relativi adempimenti sono individuati autonomamente secondo i rispettivi ordinamenti.
 6. L'Unità centrale di notifica provvede alla comunicazione di cui al comma 1, curando che tale comunicazione del progetto di regola tecnica alla Commissione europea sia completa di tutti gli elementi prescritti e della relativa documentazione, ed espleta gli adempimenti in merito previsti dall'articolo 9-bis.
 7. L'Unità centrale di notifica, anche su richiesta delle amministrazioni competenti che hanno trasmesso il progetto di regola tecnica ai fini della comunicazione di cui al comma 1 o che trasmettono osservazioni o pareri sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell'Unione europea, può chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che interessano più amministrazioni, di convocare presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri apposite riunioni di coordinamento anche ai fini della verifica della completezza e coerenza delle comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea.
 8. Nel preambolo o nel testo di una regola tecnica e del relativo progetto rientranti nel campo di applicazione della procedura di informazione preventiva di cui alla presente legge è contenuto un riferimento alla direttiva (UE) 2015/1535.
 9. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto dell'Unione europea, e l'amministrazione competente non intende avvalersi della facoltà di effettuare la comunicazione ai sensi di tale altro atto dell'Unione europea attraverso lo sportello unico di notifica gestito dall'Unità centrale di notifica, facendone richiesta come previsto al comma 2, lettera f), può effettuare anche la comunicazione di cui al comma 1 in forza di tale altro atto e secondo la procedura ivi prevista, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della direttiva (UE) 2015/1535 e di darne contestuale informazione all'Unità centrale di notifica ed al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al fine dell'assegnazione del numero e della data di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del progetto di regole tecniche comunicato dalla amministrazione competente secondo la procedura prevista da altri atti dell'Unione europea, l'Unità centrale di notifica provvede tempestivamente a comunicare il medesimo progetto di regola tecnica attraverso il sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1535 per lo scambio di informazioni.
 10. Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, l'amministrazione competente trasmette all'Unità centrale di notifica ai fini della comunicazione di cui al comma 1 anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al



prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi previsti nella parte corrispondente della sezione II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio.”;

l) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“ART. 6

(Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico)

1. I progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell'Unione europea comunicati dalla Commissione europea e le altre informazioni acquisite dall'Unità centrale di notifica nel corso della procedura europea di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministero dello sviluppo economico definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni, anche mediante sistemi di posta elettronica. Ove non si tratta di informazioni riservate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/1535, il Ministero dello sviluppo economico è tenuto a facilitare l'accesso alle informazioni pubblicate dalla Commissione europea nel proprio sito web dedicato alla procedura di informazione da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso l'ausilio di adeguati supporti informatici. L'accesso alle comunicazioni da e verso la Commissione europea gestite dalla medesima Unità centrale di notifica in applicazione della procedura di informazione e non pubblicate nel sito web della Commissione europea dedicato alla procedura è garantito, nel rispetto della disciplina vigente, dalle amministrazioni pubbliche che hanno formato o detengono stabilmente il documento. L'accesso alle suddette comunicazioni è altresì consentito nei confronti dell'Unità centrale di notifica limitatamente alle sole amministrazioni ed autorità pubbliche. Eventuali domande di accesso da parte di terzi a documenti gestiti in applicazione della procedura di informazione sono assoggettate alla disciplina derivante dal regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati dalle altre amministrazioni pubbliche interessate su un progetto di regola tecnica presentato da altri Stati membri dell'Unione europea sono inviati all'Unità centrale di notifica che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell'eventuale coordinamento condotto ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 7. Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), le osservazioni o i pareri circostanziati possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscono eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura. Per quanto riguarda i progetti di regole tecniche relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro dell'Unione europea che ha presentato il progetto può adottare secondo il diritto dell'Unione europea, tenendo conto della diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché del proprio patrimonio culturale.”;

m) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“ART. 8

(Contributo agli organismi nazionali di normazione italiani)



1. Al fine di consentire l'adeguato svolgimento dell'attività di normazione tecnica, in particolare per la sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi, e un'adeguata partecipazione alle attività di cooperazione europea ed internazionale in materia e di promozione della cultura della normativa tecnica, di contenere comunque i costi di acquisto delle norme in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese, artigiani, ordini ed associazioni professionali nonché di consentire al Ministero dello sviluppo economico di disporre l'eventuale pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico, il Ministero dello sviluppo economico concede agli organismi nazionali di normazione italiani un contributo annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilità di cui al comma 2 ed in misura pari al 67 per cento di tali disponibilità per l'UNI e del 33 per cento per il CEI. Tale contributo, tenendo conto di quanto corrisposto anche a titolo di eventuale anticipazione in ciascun anno e degli eventuali conguagli operati nell'anno successivo, mantiene il carattere di cofinanziamento rispetto alle entrate proprie per ricavi da vendite delle norme e per contributi privati e eventualmente dell'Unione europea e non può a tal fine comunque eccedere il 50 per cento dei costi iscritti nel bilancio di UNI e CEI nell'esercizio precedente relativamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il Ministero dello sviluppo economico può adottare direttive circa le priorità e le ulteriori finalità cui destinare il predetto contributo.
2. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è posta a carico delle somme annualmente iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalità previste dal presente comma, il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è versato all'entrata del bilancio dello Stato.”;

n) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“ART. 9

(Differimento dell'adozione di regole tecniche)

1. L'adozione di un progetto di regola tecnica è rinviata di tre mesi a decorrere dalla data di notifica.
2. Se la Commissione europea o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi alla data di notifica, un parere circostanziato, l'adozione del progetto di regola tecnica è rinviata a decorrere dalla data di notifica:
 - a) di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;
 - b) fatti salvi i commi 3 e 4, di sei mesi per qualsiasi altro progetto di regola tecnica, esclusi i progetti relativi ai servizi, oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;
 - c) fatto salvo il comma 4, di quattro mesi l'adozione di un progetto di regola tecnica relativa ai servizi, oggetto di uno o più pareri circostanziati secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell'ambito del mercato interno,



fermo restando che tali pareri non possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati potrebbero adottare secondo il diritto dell'Unione, tenendo conto della loro diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.

3. L'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, è rinviata di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europea, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui al presente comma, tale periodo è esteso a 18 mesi fatte salve le disposizioni del comma 6.
 4. L'adozione di un progetto di regola tecnica è rinviata di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europea, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la constatazione che il progetto di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all'articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell'Unione europea adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di cui al presente comma, tale periodo è esteso a 18 mesi fatte salve le disposizioni del comma 6.
 5. Gli obblighi di rinvio cui ai commi 3 e 4 cessano:
 - a) se la Commissione europea informa che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adottare un atto vincolante;
 - b) se la Commissione europea informa del ritiro della sua proposta o del suo progetto;
 - c) all'adozione di un atto vincolante da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o della Commissione europea.
 6. I commi da 1 a 4 non sono applicabili nei casi in cui:
 - a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, è necessario elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione; oppure;
 - b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, è necessario adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.”;
- o) l'articolo 9-bis è sostituito dal seguente:

“ART. 9-bis
(Adempimenti procedurali)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, l'Unità centrale di notifica informa l'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica per la comunicazione di cui all'articolo 5-bis, comma 1, della sua comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui all'articolo 9, comma 1, nonché del numero assegnato dalla Commissione alla notifica.
2. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unità centrale di notifica osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Unità centrale di notifica ne informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1 affinché formuli una risposta da inviare alla Commissione, tramite la stessa Unità centrale di notifica, nella quale è indicato se



ed in quale misura è possibile tenere conto delle osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unità centrale di notifica un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione medesima o da un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Unità centrale di notifica informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1, comunicando anche il nuovo termine di differimento dell'adozione della regola tecnica ai sensi dell'articolo 9. Con congruo anticipo rispetto a tale nuovo termine detta amministrazione formula una reazione al parere circostanziato, da inviare alla Commissione europea tramite l'Unità centrale di notifica, nella quale, per ottemperare all'obbligo di riferire alla Commissione sul seguito che l'Italia intende dare a tale parere circostanziato sono indicate le modifiche che propone di apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato.
4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e l'amministrazione di cui al comma 1 valuta impossibile tenere conto del parere circostanziato, essa formula una risposta, da inviare alla Commissione europea tramite l'Unità centrale di notifica, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indicati i motivi per i quali non è possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica.
5. L'Unità centrale di notifica comunica all'amministrazione di cui al comma 1 i commenti che la Commissione europea formula sulle reazioni dell'Italia ai pareri circostanziati di cui ai commi 3 e 4 e gli eventuali commenti sulle risposte alle osservazioni di cui al comma 2.
6. Se durante il periodo di cui all'articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all'Unità centrale di notifica comunicazioni ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, l'Unità centrale di notifica ne informa tempestivamente l'amministrazione di cui al comma 1, comunicando anche il nuovo termine di differimento dell'adozione della regola tecnica ai sensi dell'articolo 9.
7. Le comunicazioni dell'Unità centrale di notifica di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 all'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica sono effettuate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento, per la trasmissione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel caso di progetti contenuti in proposte o disegni di legge all'esame del Parlamento. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate altresì al Presidente del Consiglio o ad un Ministro da lui delegato nel caso di progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, nel caso di iniziativa legislativa da sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri, ovvero nel caso di disegni di legge di iniziativa governativa all'esame del Parlamento.
8. Al fine di non incorrere nell'apertura da parte della Commissione europea di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche nel caso di progetti di regole tecniche di cui al comma 7, deve essere adottata ogni iniziativa necessaria per garantire che la regola tecnica comunicata alla Commissione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 venga adottata nel rispetto dei termini e vincoli procedurali che la medesima direttiva impone agli Stati membri dell'Unione europea. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel campo d'applicazione della presente legge è trasmessa all'Unità centrale di notifica, all'atto della sua pubblicazione o diramazione ufficiale, dall'amministrazione di cui al comma 1; l'Unità centrale di notifica ne cura la trasmissione alla Commissione europea.”.



p) l'articolo 9-ter è sostituito dal seguente:

“ART. 9-ter
(esclusione di adempimenti)

1. Gli articoli 5-bis e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:
 - a) si conformano agli atti vincolanti dell'Unione europea che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole relative ai servizi;
 - b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell'Unione europea;
 - c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell'Unione europea;
 - d) applicano l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza generale dei prodotti come attuato nell'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
 - e) si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
 - f) si limitano a modificare una regola tecnica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), in conformità di una domanda della Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi.
2. L'articolo 9 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative recanti divieti di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolano la libera circolazione dei prodotti, e alle specificazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3).
3. L'articolo 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi facoltativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2).”;

q) l'articolo 7 e l'articolo 11 sono abrogati;

r) nell'allegato I, al punto 3, le parole: “on-demand (N-Vod)] di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE”, sono sostituite dalle seguenti: “on-demand] di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE come attuata nell'articolo 2 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni”;

r) nell'allegato II, le lettere a), b) e c), sono sostituite dalle seguenti:

“a) i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 2004/39/CE, come attuata nell'ambito del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ed i servizi di organismi di investimento collettivo;



- b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72;
- c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.”.

ART. 2

(Altre abrogazioni e disposizioni finali)

1. L'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è abrogato. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti a tale articolo si intendono fatti all'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificato dal presente decreto.
2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 98/34/CE, abrogata dalla direttiva (UE) 2015/1535, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV alla direttiva stessa.

ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 4

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

